

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1711

Approvazione delle disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" DGR 1072/2015 procedura presentazione Just in Time 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1712

Approvazione Invito a presentare operazioni formative finalizzate a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Legge 53/2000 art. 6 - Procedura presentazione Just in Time 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1713

Approvazione Invito per l'attribuzione di assegni formativi (voucher) per l'accesso ai "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" in attuazione del "Piano di intervento per il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni. Fondo per le politiche attive del lavoro" deliberazione Giunta regionale n. 1072/2015 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1823

Integrazione "Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" DGR 1072/2015 procedura presentazione Just in Time" di cui all'Allegato 1 DGR 1711/2015 65

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E INTERVENTI REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO 25 NOVEMBRE 2015, N. 16697

Approvazione modulistica per richiesta incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni" in attuazione dell'allegato 1 DGR 1823/2015 80

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1711

Approvazione delle disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" DGR 1072/2015 procedura presentazione Just in Time

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, al fine del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;
- il decreto di natura non regolamentare, adottato il 14 novembre 2014 e registrato alla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2014 (registro 1 – foglio 5368) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che definisce le iniziative anche sperimentali, sostenute da programmi formative, finanziabili sul Fondo per le politiche attive del lavoro;
- la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della l. 17 maggio 1999, n. 144" s.m.i. e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), che definisce lo stato di disoccupazione;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" s.m.i.;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" s.m.i. e in particolare l'articolo 4, commi da 40 a 45;

Visto altresì il regolamento (CE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020);

Visti altresì:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la propria deliberazione n. 1 del 12/1/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre:

- la propria deliberazione n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- la propria deliberazione n. 992 del 7/7/2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15/7/2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";
- la propria deliberazione n. 515 del 14/4/2014 "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente";

Richiamate le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i.;
- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013" - Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 3/12/2013 "Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);

Richiamate altresì le proprie deliberazione in materia di aiuti di stato:

- n. 958 del 30/6/2014 "Modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";
- n. 412 del 23/4/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014";

Vista in particolare la propria deliberazione n.1072 del 28/07/2015 e nello specifico l'allegato 1) "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di

ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro”, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;

Richiamato il punto 2 del dispositivo della suddetta deliberazione n.1072/2015 con il quale si è dato atto che con propri successivi provvedimenti si sarebbe provveduto alla piena attuazione delle misure previste dal sopra citato Piano di Intervento di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;

Ritenuto, al fine di dare attuazione all'azione definita come “Bonus Occupazionali” di cui al punto 7 lettera E “Misure di intervento: caratteristiche, durata, costi e quantificazione” del suddetto “Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori”, Allegato 1 della deliberazione n.1072/2015, di procedere all'approvazione delle “Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del “piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni – fondo per le politiche attive del lavoro” DGR 1072/2015 procedura di presentazione just in time.” di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentite le parti sociali componenti la Commissione Regionale Tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) nella seduta del 5 novembre 2015;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché gli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015;

Richiamato il Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le Leggi Regionali:

- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.;
- n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”;
- n. 3/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)”;
- n.4/2015 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;
- n. 17 del 21/10/2015 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”;
- n. 18 del 21/10/2015 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
 - n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
 - n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
 - n. 1377/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificata dalla deliberazione di G.R. n. 1950/2010;
 - n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
 - n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;
 - n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
 - n. 335/2015 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie – Istituto”;
 - n. 905/2015 “Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001. proroga dei termini di scadenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R n. 2/2015”;
- Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le “Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del “ Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni – Fondo Per le politiche attive del lavoro” DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time”;
2. di dare atto che per la realizzazione delle iniziative afferenti alle suddette disposizioni di cui al precedente punto 1 sono disponibili complessivamente Euro 264.000,00 - Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.

ALLEGATO 1)



**DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN
ATTUAZIONE DEL "PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO
LAVORATIVO DEI LAVORATORI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI
LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI IMPRESE DEL SISTEMA
REGIONALE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI - FONDO PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" DGR 1072/2015
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME.**

Premessa

Con le presenti disposizioni si intende dare attuazione all'azione definita come "BONUS OCCUPAZIONALI" al punto 7 della lettera E "Misure di intervento: caratteristiche, durata, costi e quantificazione" del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" di cui all'Allegato 1 della propria deliberazione n.1072/15. Nello specifico, le presenti disposizioni, definiscono i requisiti e le modalità di accesso agli incentivi per favorire l'assunzione dei destinatari del suddetto Piano con età superiore ai 50 anni provenienti da imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni.

Le presenti disposizioni si suddividono in cinque parti e precisamente:

- Parte I: Requisiti dei destinatari da assumere. Tipologie di assunzione oggetto degli incentivi. Criteri di accesso agli incentivi. Entità degli incentivi. Risorse disponibili.
- Parte II: Requisiti per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso. Condizioni per il mantenimento del diritto agli incentivi ai soggetti beneficiari.
- Parte III: Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative
- Parte IV: Modalità di liquidazione immediata degli incentivi. Revoche, rideterminazioni e trasferimenti. Modalità di liquidazione al termine del periodo.
- Parte V: Controlli e monitoraggio.

- Parte VI: Aiuti di Stato.
- Parte VII: Responsabile procedimento. Tutela della privacy e relativa informativa

PARTE I

Requisiti dei destinatari da assumere.

Gli incentivi si rivolgono all'assunzione dei destinatari del sopra richiamato Piano di intervento per favorire il reinserimento dei lavoratori del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni individuati e informati dai servizi pubblici competenti, così come definiti al punto C) "Destinatari" di cui all' Allegato 1 della DGR n.1072/15 e più precisamente:

a) lavoratori interessati, nel biennio di attuazione degli interventi, da processi di:

- sospensione mediante cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga;
- progressiva espulsione mediante iscrizioni a liste di mobilità collettiva;

a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Tipologie di assunzione oggetto degli incentivi.

L'incentivo è concesso a fronte dell'assunzione dei destinatari con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi. In quest' ultima fattispecie ovvero di assunzione con contratto a tempo determinato, l'accesso all' incentivo è ammissibile solo nel caso in cui la durata contributiva del suddetto contratto consenta al destinatario il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Sono escluse dall'accesso ai suddetti incentivi: le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero. Le trasformazioni escluse comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Criteri di accesso agli incentivi

Le assunzioni che possono essere incentivate sono quelle realizzate nel periodo compreso fra il 12/11/2015 e il 12/11/2016, a condizione che la retribuzione assicurata al/alla lavoratore/lavoratrice a seguito della sua assunzione sia superiore a € 15.000,00 annui lordi.

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni deve essere avviato in unità locale con sede in Emilia-Romagna precedentemente alla presentazione della domanda di incentivo e svolto nello stesso territorio regionale per il previsto periodo di durata minima indicato nella successiva Parte II.

Gli incentivi non possono riguardare l'assunzione di destinatari che abbiano cessato un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti all'assunzione con lo stesso datore di lavoro che richiede l'incentivo.

Si precisa che l'assunzione per la quale si richiedono i suddetti incentivi non deve necessariamente corrispondere ad un incremento netto del numero di dipendenti dell'unità produttiva interessata. Tuttavia, il posto di lavoro oggetto dell'assunzione per la quale sono richiesti gli incentivi non deve essersi reso vacante a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti l'assunzione stessa.

Entità degli incentivi.

L'entità dell'incentivo per l'assunzione dei destinatari è così definito:

- per contratti di lavoro a tempo indeterminato in euro 6.000,00;
- per contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione maggiore di 12 mesi in euro 4.000,00;

Risorse disponibili

Per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono disponibili complessivamente Euro 264.000,00 - Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

PARTE II

Requisiti per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso.

Possono beneficiare degli incentivi tutti i datori di lavoro, fatto salvo il rispetto del possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti prescelto. Pena l'inammissibilità all'incentivo, come già richiamato nella Parte I), l'unità locale destinataria degli incentivi all'assunzione deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della domanda di incentivo. Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'incentivo.

Per avere diritto agli incentivi per l'assunzione i richiedenti, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, in regola con i versamenti contributivi;
- essere in regola con le normativa di cui alla legge 68/1999 e al D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- aver rispettato le condizioni previste dall'art. 4 comma 12 e seguenti della L. n.92/2012.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo, che in ragione della modalità di presentazione prescelta fra le due indicate nella successiva Parte III si intende:

- data dell'invio con Posta elettronica certificata (PEC);
- data del timbro postale dell'ufficio da cui è stata spedita la raccomandata con avviso di ricevimento.

Condizioni per il mantenimento del diritto agli incentivi ai soggetti beneficiari.

Per le assunzioni a tempo indeterminato incentivate: in caso di risoluzione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo prima dello scadere dei 2 anni di durata minima, a seguito di:

- Licenziamento per giusta causa
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- Dimissioni volontarie (non per giusta causa)

il soggetto beneficiario mantiene il diritto all'incentivo nelle seguenti misure determinate sulla durata effettiva del rapporto di lavoro:

- fino a 12 mesi: nessun incentivo;
- da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: 50% dell'entità dell'incentivo definita nella Parte I;
- da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: 100% dell'entità dell'incentivo definita nella Parte I;

Se i suddetti rapporti di lavoro, invece, si risolvono prima dello scadere dei previsti 2 anni di durata minima a seguito di ipotesi di licenziamenti o dimissioni diverse dalle fattispecie più sopra indicate, il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo. Il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo nel caso in cui prima dello scadere dei previsti due anni il lavoratore oggetto dell'incentivo sia sospeso dal lavoro a seguito di crisi o riorganizzazione aziendale.

Per le assunzioni a tempo determinato incentivate: in caso di risoluzione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo prima della scadenza predeterminata nel contratto di assunzione, a seguito di:

- Licenziamento per giusta causa
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- Dimissioni volontarie (non per giusta causa)

il soggetto beneficiario mantiene il diritto all'entità dell'incentivo definita nella Parte I solo se la durata effettiva del rapporto di lavoro, comunque, è stata di almeno 12 mesi e un giorno.

Se i suddetti rapporti di lavoro, invece, si risolvono prima della scadenza del termine previsto nel suddetto contratto di assunzione a tempo determinato a seguito di ipotesi di licenziamenti o dimissioni diverse dalle fattispecie più sopra indicate, il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo.

Il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo nel caso in cui prima dello scadere del termine previsto nel suddetto contratto di assunzione il lavoratore oggetto dell'incentivo sia sospeso dal lavoro a seguito di crisi o riorganizzazione aziendale.

La revoca dell'incentivo, comunque, resta sempre prevista in presenza di dati e/o elementi contenuti nelle domande e nelle relative autodichiarazioni che risultino mendaci in sede dei controlli indicati nella successiva Parte V.

PARTE III

Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative.

Le domande di incentivo per le assunzioni effettuate devono essere inviate, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro a partire dal 30/11/2015 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 30/11/2016, compilate sull'apposita modulistica secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it
- a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) all'indirizzo:

Regione Emilia-Romagna -

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro -
Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

Si precisa che l'invio tramite PEC comporta che:

- le domande e gli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente. La firma digitale può essere apposta anche da un soggetto dotato di apposita delega, la quale deve essere allegata alla domanda;

- nell'oggetto deve essere riportata la dicitura: "Domanda di incentivo per assunzione lavoratori ultracinquantenni del sistema edilizia e costruzioni";
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del bollo, la domanda deve riportare la dicitura "Bollo assolto virtualmente ai sensi del DM 23/01/2004 e Circolare 36/E del 6/12/2006 Agenzia Entrate".

Le domande devono essere corredate da copia leggibile di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante o del delegato alla firma.

La modulistica da utilizzare da parte dei datori di lavoro per la presentazione delle domande di incentivo, sarà approvata, entro il 25/11/2015, con successivo atto del Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro. Essa sarà scaricabile dal sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Le domande dovranno contenere:

- dati relativi al datore di lavoro richiedente, compresa la sede di lavoro, con allegata autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda;
- dati relativi al lavoratore assunto;
- dati relativi al rapporto di lavoro, compreso l'entità del salario lordo annuale e la data di assunzione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la scelta del regime di aiuti e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;

I termini di presentazione delle suddette domande potranno essere chiusi anticipatamente, rispetto al suddetto termine del 30/11/2016, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.

L'istruttoria delle domande ai fini dell'ammissibilità all'incentivo sarà svolta dal Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna.

La suddetta istruttoria si concluderà con un giudizio di ammissibilità all'incentivo se:

- presentate con le modalità ed entro i termini sopra stabiliti;
- in possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalle presenti disposizioni;
- sono rispettate le condizioni definite dalla disciplina degli Aiuti prescelta.

Le domande di incentivo verificate ammissibili a seguito della suddetta attività istruttoria saranno approvate con atti del

Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse domande. Con gli stessi atti, si procederà a determinare anche le eventuali domande ritenute non ammissibili a seguito dell'attività istruttoria con le relative motivazioni.

Ai fini dell'effettuazione dell'istruttoria il suddetto Servizio potrà richiedere ulteriori elementi e specificazioni. L'eventuale richiesta di ulteriori elementi sospende fino al loro ricevimento il suddetto termine per la conclusione della procedura di ammissibilità.

Gli atti di approvazione delle domande ammissibili e di determinazione di quelle eventualmente non ammissibili saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Il Responsabile del Servizio "Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro" della Regione Emilia-Romagna con propri provvedimenti provvederà all'assunzione dell'obbligazione contabile e alla liquidazione degli incentivi, secondo le modalità indicate nella successiva Parte IV.

PARTE IV

Modalità di liquidazione immediata agli incentivi. Revoche, rideterminazioni dell'entità degli incentivi.

La liquidazione immediata degli incentivi in unica soluzione ai datori di lavoro se ammessi a finanziamento avviene dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria - redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 - di importo pari all'entità dell'incentivo ammesso per la durata minima indicata nella Parte II. Al termine della prevista durata minima, il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna verifica il rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo, secondo le modalità indicate nella successiva Parte V, dandone comunicazione al Servizio "Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro" della Regione Emilia-Romagna, ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria in caso di esito positivo della verifica. Il caso di revoca degli incentivi o di rideterminazione dell'entità degli stessi incentivi a seguito delle suddette verifiche, invece, comporterà il conseguente obbligo di restituzione da parte dei beneficiari degli importi incassati. Pertanto, le somme non dovute già incassate come incentivo oggetto dei suddetti atti di revoca o di rideterminazione dell'entità dell'incentivo, dovranno essere

restituite alla Regione Emilia-Romagna. Le revoche degli incentivi o la rideterminazioni dell'entità degli stessi incentivi saranno adottati con appositi atti del Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna.

Modalità di liquidazione al termine del periodo

L'obbligo di presentare la garanzia fideiussoria di cui al precedente capoverso da parte dei datori di lavoro ammessi a finanziamento non opera se lo stesso datore dichiara in sede di presentazione della domanda di accettare di ricevere l'incentivo al termine della prevista durata minima indicata nella Parte II.

La liquidazione dell'incentivo è subordinata all'esito positivo della verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del diritto all'incentivo che il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro effettuerà al termine del previsto periodo minimo indicato nella Parte II.

In caso di operazioni societarie/cessioni di contratto che comportino il passaggio diretto del destinatario dal datore di lavoro ammesso ad incentivo ad un nuovo datore di lavoro nell'arco del periodo di durata minima indicata nella Parte II, l'incentivo può essere trasferito a quest'ultima, che ne deve fare richiesta. La mancata presentazione della richiesta di trasferimento dell'incentivo ne comporterà la revoca al datore di lavoro a cui era stato concesso.

PARTE V

Controlli e monitoraggio.

Il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'approvazione delle domande ammissibili e dell'eventuale determinazione di quelle non ammissibili di cui alla precedente Parte III, nonché ai fini della liquidazione degli incentivi di cui alla precedente Parte IV, effettuerà i seguenti controlli:

1. verifiche formali amministrative sul 100% delle domande di incentivo ricevute, ai fini dell'approvazione delle domande ammissibili e di quelle eventualmente non ammissibili;
2. verifiche sostanziali a campione di almeno un 20% delle domande di incentivo ammesse a finanziamento relativamente al possesso dei requisiti di ammissibilità e all'intensità dell'aiuto e del cumulo;
3. verifiche semestrali sulla stabilità del contratto di lavoro oggetto di incentivo;
4. verifiche sul rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria

o della liquidazione dell'incentivo da effettuarsi al termine del previsto periodo.

Il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro elaborerà periodicamente i dati relativi all'andamento delle assunzioni e al mantenimento in organico dei destinatari assunti/e, nonché alle eventuali revoche e rideterminazioni dell'entità degli incentivi.

PARTE VI AIUTI di STATO

Gli incentivi concessi sulla base delle presenti disposizioni, si configurano come Aiuti di stato e quindi devono rispettare le normative comunitarie in materia. Il datore di lavoro che richiede i suddetti incentivi, pertanto, all'atto della presentazione della relativa domanda, così come definito nella Parte III delle presenti disposizioni, dovrà dichiarare, pena l'inammissibilità, la scelta fra i due seguenti regimi:

- "Aiuti De Minimis" così come disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 958 del 30/06/2014 "Modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";
- "Aiuti all'Occupazione" così come disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 23/4/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014".

La scelta fra uno dei due sopra richiamati regimi di Aiuto comporta la verifica da parte dei richiedenti degli incentivi del rispetto di tutte le condizioni definite nella disciplina di Aiuto prescelta. Nel caso di verifica in sede di istruttoria del mancato rispetto alle suddette condizioni contenute nella disciplina prescelta, pertanto, comporterà l'inammissibilità all'accesso agli incentivi ed eventualmente se già concessi la loro revoca.

Parte VII

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito

delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati dei soggetti che presentato domanda di incentivo, nonché i dati relativi ai lavoratori coinvolti, all'Amministrazione Regionale
- b. realizzare attività di istruttoria sulle domande di incentivo pervenute
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;

- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1712

Approvazione Invito a presentare operazioni formative finalizzate a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Legge 53/2000 art. 6 - Procedura presentazione Just in Time

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del

12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la propria Deliberazione n. 1 del 12/1/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre:

- la propria Deliberazione n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- la propria Deliberazione n. 992 del 7/7/2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15/7/2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";
- la propria Deliberazione n. 515 del 14/4/2014 "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente";

Viste le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e ss.mm.;
- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e s.m.;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013" - Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 3/12/2013 "Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);

Visto l'articolo 6 comma 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;

Visti in particolare i Decreti Interministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- n. 3/Segr. D.G./2014 del 17/12/13, pubblicato il 23/5/2014

sul sito del Ministero del lavoro – sezione Pubblicità legale – Rep. 243/2014, concernente "Ripartizioni fra le Regioni delle risorse ex art.6 co. 4 n. 53/00 annualità 2013";

- n. 87/Segr. D.G./2014 del 11/11/14, pubblicato il 26/2/2015 sul sito del Ministero del lavoro – sezione Pubblicità legale – Rep. 96/2015, concernente "Ripartizioni fra le Regioni delle risorse ex art.6 co. 4 n. 53/00 annualità 2014";

Viste inoltre le seguenti proprie deliberazioni in materia di Aiuti di stato:

- n. 631 dell'8 giugno 2015 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014";
- n. 958 del 30 giugno 2014 "Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/2/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 1568 del 2/11/2011 "Approvazione dell'integrazione allo studio approvato con DGR 1119/2010 con riferimento alla standardizzazione dei contributi finanziari per i percorsi di formazione iniziale e superiore nonché per i percorsi di formazione continua aziendale. Applicazione/sperimentazione a partire dall'anno 2012";
- n. 117 del 16/2/2015 "Primo elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020";
- n. 299 del 31/3/2015 "Elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020 di cui alla D.G.R.117/2015. Prima integrazione";
- n. 971 del 20/7/2015 "Elenco tipologie di azione, programmazione 2014- 2020 di cui alla DGR n. 117/2015. Seconda integrazione";
- n. 970 del 20/7/2015 "Approvazione dello studio per l'individuazione di una Unità di Costo Standard per il finanziamento delle attività di accompagnamento ai processi di formazione aziendali in Regione Emilia-Romagna";
- n. 1602 del 26/10/2015 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 972 del 20 luglio 2015 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo di istruzione ai sensi della DGR n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";
- n. 1298 del 14/9/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

Richiamata, in particolare, la propria deliberazione n. 1072 del 28/7/2015 "Fondo ministeriale per le politiche attive del lavoro: approvazione del piano di intervento e delle prime procedure di attuazione – DGR nn.157/2015 e 906/2015";

Dato atto che:

- le politiche formative per l'innalzamento delle competenze dei lavoratori e delle imprese rappresentano una leva strategica per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo definiti dalla strategia di specializzazione regionale di cui alla sopra citata deliberazione n. 515/2014 e uno strumento di contrasto alla crisi;

- il sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni nell'ambito delle priorità definite dalla sopra citata strategia di specializzazione rappresenta uno dei "pilatri" dell'economia regionale;
- a favore del reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dalle imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni è già stato definito un apposito piano di interventi di cui all'allegato 1 della sopra citata deliberazione n.1072/2015;

Ritenuto per le suddette motivazioni di attivare una programmazione di interventi volti a supportare i processi di riposizionamento strategico, di consolidamento competitivo e rafforzamento del potenziale innovativo delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni;

Sentite le parti sociali componenti la Commissione Regionale Tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) nella seduta del 5 novembre 2015;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamato il Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le Leggi Regionali:

- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.;
- n. 2/2015 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015";
- n. 3/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)";
- n. 4/2015 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017";
- n. 17 del 21/10/2015 "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017";
- n. 18 del 21/10/2015 "Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017";

Viste le proprie deliberazioni:

- n.1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", così come rettificata dalla deliberazione di G.R. n. 1950/2010;

- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
 - n. 1642/2011 "Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale";
 - n. 221/2012 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";
 - n. 335/2015 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
 - n. 905/2015 "Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001. proroga dei termini di scadenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R n. 2/2015";
- Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate l'"Invito a presentare operazioni formative finalizzate a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Legge 53/2000 art. 6 - Procedura Just in Time", Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che per la realizzazione delle iniziative afferenti all'invito di cui al precedente punto 1 sono disponibili complessivamente Euro 1.473.492,99 assegnate alla Regione Emilia-Romagna con Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 6, comma 4, della L. 53/2000 del 17 dicembre 2013 - numero repertorio 243/2014 e dell'11 novembre 2014 - numero repertorio 96/2015, citati in premessa, nonché ulteriori risorse si rendessero disponibili a seguito di rinunce, revoche nonché economie da rendiconto;
3. di stabilire che l'esame delle operazioni presentate sulla base dell'Invito di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, verrà effettuata da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro con il supporto nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a. punto I) "Procedure e criteri di valutazione" dello stesso invito e che verrà nominato con successivo atto del Direttore Generale "Cultura, Formazione e Lavoro";
4. di stabilire che al finanziamento delle operazioni approvate di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, si provvederà con successivi provvedimenti previa acquisizione:
 - della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, nè ha presentato domanda

- di concordato, nè infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;
- del cronoprogramma dell'attività ai fini di una corretta imputazione della spesa;
 - 5. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - 6. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

ALLEGATO 1)

**INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A
SUPPORTARE I PROCESSI DI INNOVAZIONE, SVILUPPO COMPETITIVO E
DI RIPOSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI - LEGGE 53/2000 ART. 6 -
PROCEDURA JUST IN TIME.**

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per

il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2015 "Presca d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 07/07/2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15/07/2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 14/04/2014 "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente";

Viste le Leggi regionali :

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e ss.mm.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e s.m.;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013" - Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 03/12/2013 "Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);

Richiamata, in particolare, la propria deliberazione n. 1072 del 28/07/2015 "Fondo ministeriale per le politiche attive del lavoro: approvazione del piano di intervento e delle prime procedure di attuazione - DGR nn.157/2015 e 906/2015";

Visto l'articolo 6 comma 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;

Visti in particolare i Decreti Interministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- n. 3\Segr. D.G.\2014 del 17/12/13, pubblicato il 23/5/2014 sul sito del Ministero del lavoro - sezione Pubblicità

legale - Rep. 243/2014, concernente "Ripartizioni fra le Regioni delle risorse ex art.6 co. 4 n. 53/00 annualità 2013";

- n. 87\Segr. D.G.\2014 del 11/11/14, pubblicato il 26/2/2015 sul sito del Ministero del lavoro - sezione Pubblicità legale - Rep. 96/2015, concernente "Ripartizioni fra le Regioni delle risorse ex art.6 co. 4 n. 53/00 annualità 2014";

Vista inoltre le seguenti proprie deliberazioni in materia di Aiuti di stato:

- n. 631 dell'8 giugno 2015 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014";
- n. 958 del 30 giugno 2014 "Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 1568 del 2/11/2011 "Approvazione dell'integrazione allo studio approvato con DGR 1119/2010 con riferimento alla standardizzazione dei contributi finanziari per i percorsi di formazione iniziale e superiore nonché per i percorsi di formazione continua aziendale. Applicazione/sperimentazione a partire dall'anno 2012";
- n. 117 del 16/02/2015 "Primo elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020";
- n. 299 del 31/03/2015 "Elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020 di cui alla D.G.R.117/2015. Prima integrazione";
- n. 971 del 20/07/2015 "Elenco tipologie di azione, programmazione 2014-2020 di cui alla DGR n. 117/2015. Seconda integrazione";

- n. 970 del 20/07/2015 "Approvazione dello studio per l'individuazione di una Unità di Costo Standard per il finanziamento delle attività di accompagnamento ai processi di formazione aziendali in Regione Emilia Romagna";
- n.1602 del 26/10/2015 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 972 del 20 luglio 2015 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo di istruzione ai sensi della DGR n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";
- n. 1298 del 14/09/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

B) OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente invito intende rendere disponibili opportunità formative volte ad innalzare le competenze dei lavoratori e delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni concorrendo agli obiettivi di sviluppo di cui alla "Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente" approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 515 del 14/04/2014.

Nell'ambito dell'obiettivo del presente invito, in particolare, potranno essere finanziati piani formativi aziendali o interaziendali che coinvolgono imprese del suddetto sistema che, sulla base di accordi aziendali o territoriali di settore, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2.

L'obiettivo specifico è quindi quello di rendere disponibili azioni formative finalizzate ad affiancare agli strumenti di contenimento delle difficoltà, ed in particolare agli interventi di politica passiva, piani di ripresa e riposizionamento basati sull'incremento delle competenze dei lavoratori e delle organizzazioni del lavoro nel loro complesso.

Il sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni comprende le seguenti attività:

- attività estrattive di minerali per materiali da costruzioni e legno;
- produzioni di piastrelle in ceramica, laterizi, calcestruzzi,
- produzione di infissi, serrature ed altri componenti per l'edilizia in metalli, plastica e legno, vernici;
- produzione di componenti meccaniche per le abitazioni (caldaie, ascensori, chiusure automatiche, ecc.);
- produzione di macchinari per attività estrattive, costruzioni edili e sollevamento, produzioni di ceramica e laterizi, lavorazione del legno;
- costruzioni edili per abitazioni e opere pubbliche, inclusa manutenzione e riparazione;
- public utilities;
- logistica e distribuzione di materiali e componenti edili;
- attività di ingegneria e architettura.

Con la presente procedura "just in time" si intende rispondere tempestivamente alle esigenze espresse dalle imprese del sistema regionale dell'edilizia e costruzioni, così come sopra definito, nella ricerca di soluzioni organizzative coerenti e compatibili con le mutate esigenze del mercato e funzionali a nuovi progetti industriali ed ad accompagnare le organizzazioni, e pertanto tutti i lavoratori, ad affrontare i cambiamenti connessi a tali processi.

C) AZIONI FINANZIABILI

Piani formativi aziendali o interaziendali che coinvolgano imprese aventi sede legale, o unità locale, nel territorio regionale del sistema regionale dell'edilizia e costruzioni così come sopra definito. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale.

In fase di candidatura di piani interaziendali dovranno essere predeterminate le imprese destinatarie dell'intervento, e pertanto dovranno essere comunicati i dati delle stesse tramite il Sistema Informativo SIFER, pena la non ammissibilità dell'operazione.

Le Operazioni candidabili dovranno ricomprendere progetti riconducibili a:

- Percorsi di formazione continua (tip. C08 Formazione continua) per l'acquisizione di competenze tecniche professionali specialistiche necessarie per essere competitivi in un contesto internazionale, diversificare e ampliare le opportunità e cogliere nuovi spazi di lavoro, della durata massima definita dall'Allegato 2 della DGR 1568/2011;
- Azioni formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese (tip. A08 Accompagnamento alle imprese) volte ad accompagnare le realtà imprenditoriali, singolarmente o in modo congiunto, al trasferimento delle competenze acquisite in comportamenti e modalità organizzative e gestionali nelle organizzazioni di lavoro della durata massima di 20 ore. Si specifica che ciascuna impresa potrà essere destinataria di una sola azione di accompagnamento della durata massima sopra specificata indipendentemente dalla numerosità/diversità dei progetti di formazione continua. La durata media prevista potrà essere aumentata o diminuita in fase di attuazione nel limite del 20% nel rispetto del massimo delle 20 ore. Per le azioni di accompagnamento di durata inferiore/superiore alla flessibilità concessa non sarà riconosciuto alcun finanziamento.

Descrittivo azione	Cod.	Tipologia	UCS
Percorsi di formazione continua	C08	Formazione continua	Deliberazione di Giunta Regionale n.1568/2011
Azioni formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento	A08	Azioni di accompagnamento alle imprese	Deliberazione di Giunta Regionale n. 970/2015

delle competenze delle imprese			
-----------------------------------	--	--	--

Non saranno ammissibili operazioni comprendenti solo attività di cui alla tipologia A08 (Accompagnamento alle imprese).

Le Operazioni dovranno essere:

- immediatamente cantierabili e pertanto le operazioni approvate dovranno essere avviate improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di approvazione pena la revoca;
- essere realizzate entro 6 mesi dalla data di avvio pena la revoca delle attività non ancora realizzate;

Tutte le azioni si configurano come Aiuti di Stato e dovranno quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Le operazioni finanziate dovranno essere attuate in coerenza a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari, anche se finanziate con risorse nazionali, in quanto potranno essere approvate in overbooking a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

D) DESTINATARI

Lavoratori delle imprese che, sulla base di accordi contrattuali compresi accordi a livello aziendale o territoriale di settore, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2.

In particolare, per gli obiettivi sopra richiamati, potranno essere destinatari degli interventi le persone occupate in imprese del sistema regionale dell'edilizia e costruzioni così come definito al punto B) pena la non ammissibilità.

E) PRIORITÀ

- Partenariato socio-economico: sarà data priorità alle Operazioni supportate da piani formativo che prevedono adeguate e coerenti modalità di collaborazione delle parti

nelle diverse fasi di progettazione e valutazione delle azioni previste;

- Sviluppo economico: sarà data priorità alle Operazioni capaci di corrispondere alle esigenze di competenze necessarie a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento delle imprese così come definiti dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 515/2014;

F) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Possono presentare la propria candidatura organismi accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, o che abbiano presentato domanda di accreditamento al momento della presentazione dell'operazione, per l'ambito "Formazione continua e permanente" nonché le imprese per la formazione del proprio personale.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio della stessa.

In tale caso l'impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'A.T.I.

G. RISORSE DISPONIBILI

Per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono disponibili complessivamente Euro 1.473.492,99

assegnate con i sopra citati Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2013 concernente "Ripartizioni fra le Regioni delle risorse ex art.6 co. 4 n. 53/00 annualità 2013" numero repertorio 243/2014 e del 11 novembre 2014 concernente "Ripartizioni fra le Regioni delle risorse ex art.6 co. 4 n. 53/00 annualità 2014" numero repertorio 96/2015 nonché ulteriori risorse si rendessero disponibili a seguito di rinunce, revoche nonché economie da rendiconto.

Le operazioni approvate potranno essere finanziate in overbooking a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo

H.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>, e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica a partire dal 07 dicembre 2015 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 12.00 del 26 ottobre 2016, pena la non ammissibilità.

Dopo l'invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Tale richiesta di finanziamento, e relativi allegati, dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione,
Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle
politiche della formazione e del lavoro - Viale Aldo Moro
38 - 40127 Bologna,

entro il giorno successivo alla presentazione telematica delle Operazioni pena la non ammissibilità.

In caso di consegna a mano o tramite corriere, questa dovrà avvenire (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00), al medesimo indirizzo. In tale caso la documentazione dovrà pervenire, entro le ore 13.00 del giorno successivo all'invio telematico pena la non ammissibilità. Si specifica pertanto che nel caso di utilizzo di consegna tramite corriere non fa fede la data di invio e resta in capo al soggetto attuatore la responsabilità dei tempi.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, completa degli allegati in essa previsti, il soggetto attuatore dovrà spedire, pena la non ammissibilità, inoltre:

Allegato 1 - Piano Formativo aziendale o interaziendale debitamente sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale.

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale resa disponibile dalla procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> riguardante il presente avviso pubblico pena la non ammissibilità.

I) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicati al punto F);
- articolate in coerenza a quanto previsto al punto C) e rivolte ai destinatari di cui al punto D);

- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e complete dei dati relative alle imprese destinatarie;
- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto H);
- la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, e del Piano formativo aziendale o interaziendale debitamente sottoscritto, è pervenuta nei termini e con le modalità di cui al punto H);

Non saranno ammissibili operazioni comprendenti solo progetti di cui alla tipologia A08 Azioni di accompagnamento alle imprese.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Le operazioni/progetti ammissibili sono sottoposti a successiva valutazione.

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Cultura Formazione Lavoro, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sulle operazioni candidate.

Per tutte le operazioni ammissibili si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio per ogni singolo progetto ammissibile utilizzando i criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e relativi pesi sotto riportati.

Criteria di valutazione	N.	Sottocriteri	Peso %	ambito applicazione
1. Finalizzazione	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione e gli atti normativi di riferimento	10	operazione
	1.2	Grado di specificità delle analisi/motivazioni a supporto dell'operazione: completezza del Piano formativo	10	operazione
	1.3	Grado di specificità delle motivazioni a supporto dell'urgenza e della immediata cantierabilità dell'intervento	5	operazione
		Completezza e adeguatezza della descrizione degli impatti attesi, diretti ed indiretti, sui destinatari finali e sull'impresa	10	operazione
2. Qualità progettuale	2.1	Coerenza e qualità dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi funzionali a supportare gli obiettivi di innovazione e sviluppo (qualitativa e quantitativa): coerenza tra strategie di ripresa/riposizionamento, piano formativo e impianto progettuale	20	operazione
	2.2	Adeguatezza dell'impianto dell'operazione nell'articolazione in progetti formativi e azioni di accompagnamento	10	operazione
	2.3	Adeguatezza dell'articolazione progettuale, dei contenuti, delle modalità formative rispetto alle caratteristiche dei destinatari e agli obiettivi formativi attesi	10	progetto
3. Economicità dell'offerta	3.1	Costi standard	0	operazione
4. Rispondenza alle priorità	4.1	Partenariato socio-economico	10	operazione
	4.2	Sviluppo economico	15	operazione
Totale			100	

Saranno approvabili i progetti che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100.

Il punteggio dell'operazione è determinato come media dei punteggi conseguiti dai progetti approvabili.

Le operazioni approvabili, per i soli progetti approvabili, saranno finanziabili fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

L. AIUTI DI STATO

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, le Operazioni candidate a valere sul presente Invito

si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono i seguenti:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 985 del 30/06/2014 "Modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 631 del 08/06/2015 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014.

La scelta tra le due opzioni disponibili - de minimis o aiuti alla formazione - deve essere chiaramente esplicitata all'interno del/i progetto/i che compongono l'operazione all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità.

De Minimis

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

L'ammontare di aiuto erogabile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

- nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- nel Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Entrambi i Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettate. Le soglie di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2014 sono due, alternative tra di loro.

La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000,00 Euro di aiuti "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.¹

La soglia di cui al Regolamento n. 360/2012 è quella in base alla quale il beneficiario di aiuti "de minimis", che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 500.000 Euro di aiuti "de minimis" concessi sia sulla base del Regolamento 1407/2014 che del Regolamento 360/2012, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis" all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto avvenga nell'anno sociale successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio sociale e dei due precedenti.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione o (i) di collegamento o controllo, quali quelle descritte

¹ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del de minimis per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti de minimis a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro.

nell'articolo 2359 del Codice Civile, o (ii) parasociale del tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), tali imprese devono essere considerate come "impresa unica". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.00 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio sociale in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

I contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale

calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi sociali di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

← Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione (si veda allegato "de minimis") attestante il rispetto del vincolo, rispettivamente, dei 200.000 Euro (o 100.000), e 500.000 Euro, nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali di cui sopra (comprensivi, in ambedue i casi, della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato). Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dalle imprese aggiudicatarie nel caso in cui l'anno della concessione non coincida con quello della richiesta di contributo dal punto di vista dell'esercizio sociale.

Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile è pari all'80% del costo totale del progetto.

Regime di aiuti di Stato alla formazione

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici, inclusi l'agricoltura, la pesca e l'acquacultura.

Per piccole e medie imprese s'intendono quelle conformi alla definizione di cui all'allegato I del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (GUE del 26/6/2014 serie L 187/1).

Si considera beneficiario dell'aiuto l'impresa i cui dipendenti sono formati. Pertanto, nel caso in cui la formazione venga impartita tramite un ente di formazione e non

direttamente dall'impresa, le intensità e le altre condizioni di aiuto si riferiscono comunque al beneficiario dell'aiuto di Stato che è l'impresa i cui dipendenti ricevono la formazione e non l'ente che la impartisce.

Pena la revoca del contributo, l'unità produttiva destinataria degli incentivi all'attività formativa deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della domanda di aiuto.

Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'aiuto.

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta nell'articolo 31 del Regolamento generale di esenzione 651/2014, gli interventi di formazione possono essere finanziati secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro.

Tipo di impresa	Intensità di aiuto
GRANDE	50 %
MEDIA	60 %
PICCOLA	70 %

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 70%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati rientranti nelle seguenti categorie

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia non avere, negli ultimi sei mesi, prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure aver, negli ultimi sei mesi, svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno (per "formazione a tempo pieno" s'intende il percorso normale d'istruzione curriculare, compreso quello universitario) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, ossia non avere mai prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato oppure aver svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- donna occupata in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat, di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.12.2014;
- appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- essere lavoratore disabile, ossia riconosciuto come persona con disabilità o handicap da una commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nel caso di operazioni che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati o disabili, e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo in base al numero di destinatari appartenenti a una o altra categoria. Il bando di riferimento potrà, tuttavia, applicare anche ai lavoratori

svantaggiati e disabili l'intensità dettata per gli altri lavoratori (non svantaggiati e/o non disabili).

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, purché il partecipante all'operazione non sia un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Non sono ammesse operazioni destinate alla formazione di dipendenti destinati a creare una rete commerciale all'estero.

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime **non** potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, né con altri aiuti, neanche se concessi secondo la regola c.d. "de minimis", né con i finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento 651/2014.

Pertanto, in relazione all'operazione ammessa all'aiuto alla formazione, il beneficiario potrà ricevere aiuti "de minimis" **solo** in relazione alle spese che non sono considerate ammissibili alla luce del Regolamento generale di esenzione e che quindi non saranno finanziate sul presente regime

Si rimanda alla sopra citata Deliberazione della Giunta regionale n.631/2015 per le ulteriori condizioni di accesso al regime.

M) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti di norma entro 30 gg. dalla data di presentazione.

Le delibere di approvazione che la Giunta Regionale adotterà saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

N) TERMINE PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere immediatamente cantierabili e pertanto dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione, pena la revoca, e dovranno concludersi entro 6 mesi dall'avvio, pena la revoca delle attività non ancora realizzate, secondo quanto indicato al punto C) azioni finanziabili)

O) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

P) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

Q) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

R) TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.. La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "**Codice in materia di protezione dei dati personali**" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- γ) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1713

Approvazione Invito per l'attribuzione di assegni formativi (voucher) per l'accesso ai "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" in attuazione del "Piano di intervento per il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni. Fondo per le politiche attive del lavoro" deliberazione Giunta regionale n. 1072/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, al fine del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;
- il decreto di natura non regolamentare, adottato il 14 novembre 2014 e registrato alla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2014 (registro 1 – foglio 5368) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che definisce le iniziative anche sperimentali, sostenute da programmi formative, finanziabili sul Fondo per le politiche attive del lavoro;
- la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della l. 17 maggio 1999, n. 144" e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), che definisce lo stato di disoccupazione;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare l'articolo 4, commi da 40 a 45;

Visto altresì il regolamento (CE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020);

Viste altresì:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la propria Deliberazione n. 1 del 12/1/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e s.m.;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013" - Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 3/12/2013 "Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);

Vista la propria deliberazione n. 1072 del 28/7/2015 ed in particolare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della stessa deliberazione:

- Allegato 1) "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro";
- Allegato 3) "Invito rivolto ai soggetti attuatori presenti nel catalogo regionale che intendono rendere disponibile la propria offerta di "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" in attuazione del "Piano di intervento per il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni" - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 1134 del 27/7/2011 "Catalogo regionale dell'offerta a qualifica. Criteri e modalità di selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta formativa per l'aggiornamento del catalogo";
- n. 502 del 23/4/2012 "Approvazione dell'Avviso per la selezione di soggetti attuatori e delle relative azioni per l'autoimpiego e la creazione di impresa ad accesso individuale da inserire nel catalogo regionale in attuazione della DGR n. 413/2012";
- n. 1298 del 14/9/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

- n.1602 del 26/10/2015 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 972 del 20 luglio 2015 e dell’elenco degli organismi accreditati per l’obbligo di istruzione ai sensi della DGR n. 2046/2010 e per l’ambito dello spettacolo”;

Richiamate inoltre:

- le determinazioni dirigenziali nn. 10887/2011, 12373/2011, 270/2012, 3360/2012, 15904/2012, 3105/2013, 12312/2013, 14371/2014, 12411/15 e la propria deliberazione n.1053/2012 con le quali si è provveduto ad approvare l’aggiornamento, in attuazione delle proprie deliberazioni nn.1134/2011 e 502/2012, del Catalogo regionale dell’offerta formativa a qualifica e della sezione “percorsi di accompagnamento al fare impresa”;
- la determinazione della Responsabile del Servizio “Gestione e Controllo delle attività realizzate nell’ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro”, della Regione Emilia-Romagna n. 14165 del 8/11/2012 “Catalogo regionale dell’offerta a qualifica: disposizioni attuative per l’erogazione degli assegni formativi (voucher) di cui alla DGR n. 1134/2011 - modifica e integrazioni alla determinazione n. 12718/2011”;

Vista in particolare la determinazione della Responsabile del Servizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro” n. 13694 del 19/10/2015 “Validazione dell’offerta formativa ad accesso individuale e finanziata attraverso lo strumento dell’assegno formativo, in attuazione della DGR n. 1072 del 28/7/2015 Allegato 3);

Dato atto che a seguito dell’approvazione della suddetta determinazione n. 13694/2015 si sono realizzate le condizioni per rendere disponibile la misura di intervento “Percorsi di accompagnamento al fare impresa” prevista dal sopra citato allegato 1 di cui alla DGR 1072/2015 “Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell’edilizia e delle costruzioni - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro” a favore dei destinatari dello stesso Piano;

Ritenuto pertanto necessario per le suddette motivazioni di provvedere all’approvazione dell’“Invito per l’attribuzione di assegni formativi (voucher) per l’accesso ai “Percorsi di accompagnamento al fare impresa” in attuazione al “Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell’edilizia e delle costruzioni. Deliberazione della Giunta regionale n. 1072/2015”;

Evidenziato che:

- le richieste di attribuzione di assegni formativi dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei termini riportati nell’allegato 1);
- le istruttorie delle richieste di attribuzione degli assegni formativi verranno effettuate dal Servizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro” e si concluderanno entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di attribuzione, con l’adozione degli atti di assegnazione da parte della Responsabile del medesimo Servizio;

Dato atto che per il finanziamento dell’accesso individuale ai “Percorsi di accompagnamento al fare impresa” la Regione Emilia-Romagna provvederà con le risorse di cui al Fondo per Politiche Attive del Lavoro come definito dalla sopra citata

deliberazione n.1072/2015;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamato il Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le Leggi regionali:

- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.;
- n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”;
- n. 3/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)”;
- n. 4/2015 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;
- n. 17 del 21/10/2015 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”;
- n. 18 del 21/10/2015 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettifica dalla deliberazione di G.R. n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;
- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
- n. 335/2015 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell’ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto”;
- n. 905/2015 “Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001. proroga dei termini di

scadenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R n. 2/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente richiamate l' "Invito per l'attribuzione di assegni formativi (voucher) per l'accesso ai "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" in attuazione al "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni. Deliberazione della Giunta regionale n.1072/2015" Allegato 1) parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che al finanziamento dell'accesso individuale ai "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" la Regione Emilia-Romagna provvederà con le risorse di cui al "Fondo per Politiche Attive del Lavoro" come definito dalla sopra citata deliberazione n.1072/2015;
3. di dare atto inoltre che:

- la Responsabile del Servizio "Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" provvederà, con propri atti formali, all'attribuzione degli assegni formativi, nel rispetto dei criteri e modalità previsti dal sopra citato Invito di cui all'Allegato 1) parte integrale e sostanziale del presente atto;

- la Responsabile del Servizio "Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro", ai sensi degli artt.47 e seguenti, della L.R. 40/2001 nonché della DGR n.2416/2008 e ss.mm., provvederà con propri atti formali all'impegno delle risorse e alla liquidazione degli assegni formativi, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 1298/2015 e della determinazione dirigenziale n. 14165 del 26/10/2012;

4. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 succ. mod., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
5. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

ALLEGATO 1)



INVITO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER) PER L'ACCESSO AI "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" IN ATTUAZIONE DEL "PIANO DI INTERVENTO PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DELLE IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI. FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1072/2015.

A. Riferimenti legislativi e normativi

Visti:

- l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, al fine del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;
- il decreto di natura non regolamentare, adottato il 14 novembre 2014 e registrato alla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2014 (registro 1 - foglio 5368) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che definisce le iniziative anche sperimentali, sostenute da programmi formative, finanziabili sul Fondo per le politiche attive del lavoro;
- la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di

lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della l. 17 maggio 1999, n. 144" e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), che definisce lo stato di disoccupazione;

- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare l'articolo 4, commi da 40 a 45;

Visto altresì il regolamento (CE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020);

Viste altresì:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2015 "Preso d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013" - Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 03/12/2013 "Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il

lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);

Vista la propria deliberazione n.1072 del 28/07/2015 ed in particolare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della stessa deliberazione:

- Allegato 1) "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro";
- Allegato 3) " Invito rivolto ai soggetti attuatori presenti nel catalogo regionale che intendono rendere disponibile la propria offerta di "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" in attuazione del "Piano di intervento per il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni" - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.1134 del 27/07/2011 "Catalogo regionale dell'offerta a qualifica. Criteri e modalità di selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta formativa per l'aggiornamento del catalogo";
- n. 502 del 23/04/2012 "Approvazione dell'Avviso per la selezione di soggetti attuatori e delle relative azioni per l'autoimpiego e la creazione di impresa ad accesso individuale da inserire nel catalogo regionale in attuazione della DGR n. 413/2012";
- n. 1298 del 14/09/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n.1602 del 26/10/2015 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 972 del 20 luglio 2015 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo di istruzione ai sensi della DGR n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";

Richiamate inoltre:

- le determinazioni dirigenziali nn. 10887/2011, 12373/2011, 270/2012, 3360/2012, 15904/2012, 3105/2013, 12312/2013, 14371/2014, 12411/15 e la propria deliberazione n.1053/2012 con le quali si è provveduto ad approvare l'aggiornamento, in attuazione delle proprie deliberazioni nn.1134/2011 e 502/2012, del Catalogo regionale dell'offerta formativa a qualifica e della sezione "percorsi di accompagnamento al fare impresa";
- la determinazione della Responsabile del Servizio "Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle Politiche

della Formazione e del Lavoro", della Regione Emilia-Romagna n.14165 del 8/11/2012 "Catalogo regionale dell'offerta a qualifica: disposizioni attuative per l'erogazione degli assegni formativi (voucher) di cui alla DGR n. 1134/2011 - modifica e integrazioni alla determinazione n. 12718/2011";

Vista in particolare la determinazione della Responsabile del Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" n.13694 del 19/10/2015 "Validazione dell'offerta formativa ad accesso individuale e finanziata attraverso lo strumento dell'assegno formativo, in attuazione della DGR n. 1072 del 28/07/2015 Allegato 3);

B. Obiettivi generali

Con il presente Invito si intende sostenere l'accesso a misure di accompagnamento al fare impresa ai fruitori di ammortizzatori sociali e ai lavoratori in stato di disoccupazione delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni così come definiti al successivo punto D).

Le azioni a sostegno dell'avvio di attività per l'imprenditorialità si configurano come percorsi formativi e consulenziali, ad accesso individuale. I percorsi sono personalizzabili in funzione delle competenze in ingresso e delle competenze in uscita, nei servizi erogati e possono avere una durata compresa tra 24 e 82 ore.

I percorsi formativi e consulenziali sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo accompagnamento alla nuova imprenditorialità, da realizzarsi attraverso coaching a seguito di pre-analisi orientativa e di fattibilità.

I servizi di prima accoglienza e di orientamento dei giovani che intendono avviare un'attività imprenditoriale sono erogati a titolo gratuito dalla rete di luoghi/soggetti proposti dagli Enti di formazione e inseriti nel catalogo regionale.

I percorsi formativi e consulenziali, ad accesso individuale, finanziati attraverso lo strumento dell'assegno formativo, devono essere scelti dalle persone all'interno del "Catalogo regionale dell'offerta di percorsi di accompagnamento al fare impresa" di cui alla determinazione della Responsabile del Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" n.13694 del 19/10/2015 "Validazione dell'offerta formativa ad accesso individuale e finanziata attraverso lo strumento dell'assegno formativo, in attuazione della DGR n. 1072 del 28/07/2015 Allegato 3)".

C. Caratteristiche dei percorsi formativi

I percorsi formativi per i quali sarà possibile richiedere l'attribuzione di un assegno formativo (voucher) sono quelli inseriti nel Catalogo Regionale consultabile all'indirizzo <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it> costituito in attuazione del sopra citato allegato 3) della suddetta deliberazione 1072/2015.

I potenziali beneficiari dei "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" dovranno usufruire del "Servizio di sensibilizzazione, orientamento all'imprenditorialità, preanalisi di fattibilità".

In esito a tale fase orientativa il soggetto attuatore dovrà predisporre, per ciascuna persona che richiede di accedere al percorso di accompagnamento, una Proposta Progettuale Individuale disponibile all'indirizzo <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani> che comprende:

- la descrizione dell'idea imprenditoriale;
- la individuazione dei bisogni individuali;
- descrizione delle fasi di attuazione;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta fruizione del "Servizio di sensibilizzazione, orientamento all'imprenditorialità, preanalisi di fattibilità" debitamente controfirmato dal soggetto responsabile di tale servizio.

La durata e il contenuto formativo del percorso dovranno essere definiti dal destinatario dell'intervento formativo congiuntamente al Soggetto attuatore.

La Proposta Progettuale Individuale dovrà essere allegata alla Richiesta di attribuzione dell'assegno formativo stampata dalla procedura applicativa nei modi e nei tempi indicati al punto F) Modalità e termini per la richiesta dell'assegno formativo.

I percorsi dovranno avere una durata compresa tra 24 e 82 ore e saranno valorizzati secondo la tabella che segue:

Fascia di durata (ore)			Valorizzazione assegno (voucher) formativo in €
1	24	38	2.000,00
2	39	56	3.500,00
3	57	82	5.000,00

Il destinatario maturerà il diritto all'erogazione dell'assegno formativo (voucher) al raggiungimento del 70% della frequenza al percorso.

La documentazione inerente la frequenza dovrà essere trasmessa informaticamente dal soggetto attuatore alla Pubblica Amministrazione con cadenza mensile attraverso lo "Stato di avanzamento elettronico delle attività".

L'assegno formativo (voucher) approvato sarà riconosciuto ai destinatari e verrà pagato in nome e per conto degli stessi ai Soggetti attuatori quale quota di iscrizione ai percorsi formativi individuali.

Le attività dovranno, di norma, essere realizzate presso le sedi approvate. L'Ente in accordo con il beneficiario potrà realizzare interamente o parzialmente il percorso formativo presso sedi occasionali. In tali casi l'Ente dovrà auto dichiarare che tali sedi hanno le stesse caratteristiche delle sedi autorizzate e dovrà darne comunicazione contestuale alla comunicazione d'avvio del percorso.

Tenuto conto degli obiettivi attesi, ed in particolare che il percorso individuale nel suo svolgimento deve avere a riferimento il risultato finale di avvio di attività autonoma/imprenditoriale, nel caso in cui nel corso di erogazione del servizio entrambe le parti evidenzino la non fattibilità dell'idea imprenditoriale, il percorso potrà essere interrotto.

La richiesta di interruzione, debitamente motivata con la descrizione degli elementi emersi che precludono la fattibilità dell'idea imprenditoriale, e firmata da entrambe le parti, rappresenta condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento di un assegno formativo (voucher) che sarà valorizzato secondo la fascia di appartenenza delle ore effettivamente frequentate, fermo restando un minimo di 17 ore per la prima fascia. In caso di interruzione il beneficiario non potrà richiedere un ulteriore assegno a valere sul presente invito.

La mancata realizzazione di almeno il 70% delle ore approvate, in assenza dell'attivazione di quanto sopra esplicitato, causerà la revoca dell'assegno formativo (voucher) con relativa impossibilità di rimborso al soggetto attuatore.

D. Destinatari

I potenziali beneficiari dell'assegno formativo per l'accesso ai "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" sono i lavoratori di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni, individuati e informati dai servizi pubblici competenti, così come definiti al punto C) "Destinatari" di cui all' Allegato 1 della DGR n.1072/15 e più precisamente:

a) lavoratori interessati, nel biennio di attuazione degli interventi, da processi di:

- sospensione mediante cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga;
- progressiva espulsione mediante iscrizioni a liste di mobilità collettiva;

b) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

E. Risorse disponibili

Per il finanziamento dell'accesso individuale ai "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" sono disponibili euro 265.000,00 - Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

F. Modalità e termini per la richiesta dell'assegno formativo

La richiesta dell'assegno formativo deve essere presentata dalle persone interessate presso gli uffici del Centro per l'Impiego a partire dal 01/12/2015 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2016. I termini di presentazione delle richieste di attribuzione dell'assegno formativo potranno essere chiusi anticipatamente nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.

È possibile prendere visione dell'offerta formativa disponibile nel Catalogo regionale dell'offerta formativa come si configura in esito al presente atto sia presso i già citati Centri per l'Impiego sia all'indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it/catalogo_voucher/catalogo/.

Successivamente alla richiesta di accesso al percorso, formalizzata presso i Centri per l'Impiego, la persona dovrà recarsi, entro 15 gg., presso la sede del soggetto attuatore prescelto per perfezionare la richiesta di attribuzione dell'assegno formativo definendo, sulla base dell'idea imprenditoriale e dei bisogni individuali, la durata del percorso formativo che dovrà essere non inferiore alle 24 ore e non superiore alle 82 ore.

La richiesta di attribuzione dell'assegno formativo dovrà essere completata dalla Proposta Progettuale Individuale completa in ogni sua parte.

Entro i successivi 10 gg. la richiesta di attribuzione dell'assegno formativo, completata in tutte le sue parti, dovrà:

- essere inviata telematicamente attraverso la procedura disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it/>;
- stampata dalla procedura applicativa stessa, debitamente firmata dalla persona richiedente l'assegno formativo e dal legale rappresentante dell'Ente di formazione;
- spedita, completa della Proposta Progettuale Individuale e in regola con le norme in materia di bollo, con raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnata (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00) a:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro

Viale Aldo Moro 38

40127 Bologna

Ogni persona potrà presentare una sola richiesta di attribuzione di assegno formativo pena l'esclusione di tutte le richieste presentate. Non sarà possibile altresì richiedere un ulteriore assegno a valere sul presente invito successivamente alla conclusione di un primo percorso frequentato anche parzialmente.

G. Modalità di assegnazione degli assegni formativi (voucher)

Le richieste di attribuzione di assegni formativi (voucher) saranno ritenute ammissibili ed approvabili se:

- inviate entro i termini previsti al precedente punto F);
- in regola con le norme relative all'imposta di bollo;
- presentate dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
- compilate, in ogni loro parte, sull'apposita modulistica prodotta dalla procedura disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it/>;
- complete della Proposta Progettuale Individuale disponibile all'indirizzo <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it//garanzia-giovani> compilata in ogni sua parte.

H. Tempi ed esiti delle istruttorie

L'istruttoria di ammissibilità e di approvazione delle richieste di attribuzione si concluderà con determinazione del Responsabile del "Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro" entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di attribuzione. Gli esiti verranno comunicati all'interessato e

all'Ente di formazione in forma scritta e pubblicati all'indirizzo <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

I. Termine per l'avvio e la conclusione dei percorsi

Il Soggetto attuatore dovrà avviare il percorso formativo individualizzato entro 45 gg. dalla data di notifica di attribuzione del voucher da parte della Regione Emilia Romagna. Eventuali proroghe della data di avvio potranno essere eccezionalmente autorizzate solo se preventivamente richieste ed adeguatamente e motivate nella sostanza.

Il mancato rispetto dei termini indicati da parte dell'ente comporterà l'eliminazione della specifica offerta formativa dal Catalogo di cui alla determinazione della Responsabile del Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" n.13694 del 19/10/2015 "Validazione dell'offerta formativa ad accesso individuale e finanziata attraverso lo strumento dell'assegno formativo, in attuazione della DGR n. 1072 del 28/07/2015 Allegato 3)" e la persona destinataria potrà optare per una nuova scelta, così come previsto dalla D.G.R. 1134/2011.

Il mancato rispetto dei termini indicati da parte del beneficiario del voucher comporterà la revoca dell'assegno formativo e la persona destinataria non potrà optare per una nuova scelta.

I percorsi dovranno essere realizzati di norma entro 6 mesi dall'avvio. Tutti i percorsi, indipendentemente dalla data di avvio dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 30/03/2017.

J. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

K. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è la Dott.ssa Francesca Bergamini - Responsabile Servizio "Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro".

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro inviando una e-mail all'indirizzo Progval@regione.emilia-romagna.it.

L. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali contenuti nel Catalogo regionale dell'offerta formativa a qualifica

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti in qualità di interessato, al momento della richiesta di assegno formativo per la partecipazione alle azioni a sostegno dell'avvio di attività autonoma inserite nel Catalogo regionale dell'offerta formativa rivolta a giovani tra 18-34 anni della Regione Emilia-Romagna.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) registrare i dati relativi ai potenziali titolari di voucher che intendono partecipare alle azioni a sostegno dell'avvio di attività autonoma disponibili sul catalogo regionale;

b) realizzare attività di istruttoria e approvazione sulle candidature pervenute;

c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;

d) assegnazione di assegni formativi di cui al Bando "Invito per l'attribuzione di assegni formativi (voucher) per l'accesso ai "percorsi di accompagnamento al fare impresa" in attuazione del piano regionale della garanzia per i giovani - deliberazione di Giunta n. 475/2014";

e) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;

f) pubblicazione degli esiti sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>;

g) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento, o da altri organismi a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati ai sensi di legge; inoltre per quanto strettamente necessario dagli Enti di Formazione professionale la cui offerta formativa è presente sul "Catalogo Regionale dell'offerta formativa a qualifica".

I dati personali potranno altresì essere oggetto di comunicazione agli operatori delle Amministrazioni provinciali della Regione Emilia-Romagna e diffusione in forza di una norma di Legge o di Regolamento che lo preveda espressamente. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi D.Lgs 33/2013 e s.m sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai

sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione a di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- A) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- B) l'importo;
- C) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- D) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- E) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- F) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1823

Integrazione "Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" DGR 1072/2015 procedura presentazione Just in Time" di cui all'Allegato 1 DGR 1711/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n.1072 del 28 luglio 2015 "Fondo ministeriale per le politiche attive del lavoro, approvazione del piano di intervento e delle prime procedure di attuazione - DGR nn. 157/2015 e 906/2015";

Richiamato in particolare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopra richiamata propria deliberazione n.1072/2015, "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro", di seguito solo "Piano";

Dato atto che fra le misure di intervento definite nel suddetto Piano nella lettera E) al punto 7. Bonus Occupazionale sono previste azioni di incentivazione alle imprese che assumono lavoratori con età superiore ai 50 anni, in coerenza a quanto previsto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi, la cui durata contributiva consenta ai lavoratori interessati il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

Vista la propria deliberazione n.1711 del 12 novembre 2015 "Approvazione delle disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - fondo per le politiche attive del lavoro" DGR 1072/2015. Procedura presentazione just in time";

Visto in particolare l'allegato 1), parte integrante della suddetta propria deliberazione n.1711/2015, "Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time", di seguito solo "Disposizioni";

Dato atto che nelle suddette "Disposizioni":

- nella "Premessa" è specificatamente richiamata l'attuazione della predetta azione del Piano di cui all'allegato 1) della DGR 1072/2015, lettera E)- punto 7. Bonus Occupazionale a favore dei destinatari dello stesso Piano con età superiore ai 50 anni;
- nella "Parte I" "Requisiti dei destinatari da assumere" con riferimento agli stessi destinatari per un mero errore materiale

non si richiama specificatamente il suddetto requisito dell'età;

Ritenuto per le suddette ragioni di procedere ad integrare le suddette "Disposizioni" specificando nell'ambito dei "Requisiti dei destinatari da assumere" il suddetto requisito dell'età superiore ai 50 anni;

Ritenuto altresì di lasciare invariato quanto altro definito nella propria sopra citata deliberazione n.1711/2015;

Valutato opportuno approvare le suddette Disposizioni aggiornate con l'integrazione sopra specificata relativamente ai "Requisiti dei destinatari da assumere", quale allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché gli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015;

Richiamato il Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le Leggi regionali:

- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.;
- n. 2/2015 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015";
- n. 3/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)";
- n. 4/2015 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017";
- n. 17 del 21/10/2015 "Disposizioni collegate alla Legge di assetto ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017";
- n. 18 del 21/10/2015 "Assetto e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", così come rettificata dalla deliberazione di G.R. n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- n. 1642/2011 "Riorganizzazione funzionale di un servizio

della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
- n. 335/2015 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie – Istituto”;
- n. 905/2015 “Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001. proroga dei termini di scadenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R n. 2/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di integrare, per le ragioni richiamate in premessa, le “Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del “Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni – Fondo per le politiche attive del lavoro” DGR 1072/2015. Procedu-

ra di presentazione Just in Time”, di cui all'allegato 1), parte integrante della propria deliberazione n.1711/2015, specificando nell'ambito dei “Requisiti dei destinatari da assumere” il requisito dell'età superiore ai 50 anni;

2. di approvare le “Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del “Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni – Fondo per le politiche attive del lavoro” DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time”, con l'integrazione definita al precedente punto 1, di cui all'allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che resta invariato quanto altro definito nella propria sopra citata deliberazione n. 1711/2015;
4. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.

ALLEGATO 1)



**DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN
ATTUAZIONE DEL "PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO
LAVORATIVO DEI LAVORATORI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI
LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI IMPRESE DEL SISTEMA
REGIONALE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI - FONDO PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" DGR 1072/2015
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME.**

Premessa

Con le presenti disposizioni si intende dare attuazione all'azione definita come "BONUS OCCUPAZIONALI" al punto 7 della lettera E "Misure di intervento: caratteristiche, durata, costi e quantificazione" del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" di cui all'Allegato 1 della propria deliberazione n.1072/15. Nello specifico, le presenti disposizioni, definiscono i requisiti e le modalità di accesso agli incentivi per favorire l'assunzione dei destinatari del suddetto Piano con età superiore ai 50 anni provenienti da imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni.

Le presenti disposizioni si suddividono in cinque parti e precisamente:

- Parte I: Requisiti dei destinatari da assumere. Tipologie di assunzione oggetto degli incentivi. Criteri di accesso agli incentivi. Entità degli incentivi. Risorse disponibili.
- Parte II: Requisiti per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso. Condizioni per il mantenimento del diritto agli incentivi ai soggetti beneficiari.
- Parte III: Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative
- Parte IV: Modalità di liquidazione immediata degli incentivi. Revoche, rideterminazioni e trasferimenti. Modalità di liquidazione al termine del periodo.
- Parte V: Controlli e monitoraggio.

- Parte VI: Aiuti di Stato.
- Parte VII: Responsabile procedimento. Tutela della privacy e relativa informativa

PARTE I

Requisiti dei destinatari da assumere.

Gli incentivi si rivolgono all'assunzione dei destinatari con età superiore ai 50 anni del sopra richiamato Piano di intervento per favorire il reinserimento dei lavoratori del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni individuati e informati dai servizi pubblici competenti, così come definiti al punto C) "Destinatari" di cui all' Allegato 1 della DGR n.1072/15 e più precisamente:

- a) lavoratori interessati, nel biennio di attuazione degli interventi, da processi di:
 - sospensione mediante cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga;
 - progressiva espulsione mediante iscrizioni a liste di mobilità collettiva;
- a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Tipologie di assunzione oggetto degli incentivi.

L'incentivo è concesso a fronte dell'assunzione dei destinatari con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi. In quest' ultima fattispecie ovvero di assunzione con contratto a tempo determinato, l'accesso all' incentivo è ammissibile solo nel caso in cui la durata contributiva del suddetto contratto consenta al destinatario il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Sono escluse dall'accesso ai suddetti incentivi: le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero. Le trasformazioni escluse comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Criteri di accesso agli incentivi

Le assunzioni che possono essere incentivate sono quelle realizzate nel periodo compreso fra il 12/11/2015 e il 12/11/2016, a condizione che la retribuzione assicurata al/alla

lavoratore/lavoratrice a seguito della sua assunzione sia superiore a € 15.000,00 annui lordi.

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni deve essere avviato in unità locale con sede in Emilia-Romagna precedentemente alla presentazione della domanda di incentivo e svolto nello stesso territorio regionale per il previsto periodo di durata minima indicato nella successiva Parte II.

Gli incentivi non possono riguardare l'assunzione di destinatari che abbiano cessato un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti all'assunzione con lo stesso datore di lavoro che richiede l'incentivo.

Si precisa che l'assunzione per la quale si richiedono i suddetti incentivi non deve necessariamente corrispondere ad un incremento netto del numero di dipendenti dell'unità produttiva interessata. Tuttavia, il posto di lavoro oggetto dell'assunzione per la quale sono richiesti gli incentivi non deve essersi reso vacante a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti l'assunzione stessa.

Entità degli incentivi.

L'entità dell'incentivo per l'assunzione dei destinatari è così definito:

- per contratti di lavoro a tempo indeterminato in euro 6.000,00;
- per contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione maggiore di 12 mesi in euro 4.000,00;

Risorse disponibili

Per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono disponibili complessivamente Euro 264.000,00 - Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

PARTE II

Requisiti per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso.

Possono beneficiare degli incentivi tutti i datori di lavoro, fatto salvo il rispetto del possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti prescelto. Pena l'inammissibilità all'incentivo, come già richiamato nella Parte I), l'unità locale destinataria degli incentivi all'assunzione deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della domanda di incentivo. Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'incentivo.

Per avere diritto agli incentivi per l'assunzione i richiedenti, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, in regola con i versamenti contributivi;
- essere in regola con le normativa di cui alla legge 68/1999 e al D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- aver rispettato le condizioni previste dall'art. 4 comma 12 e seguenti della L. n.92/2012.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo, che in ragione della modalità di presentazione prescelta fra le due indicate nella successiva Parte III si intende:

- data dell'invio con Posta elettronica certificata (PEC);
- data del timbro postale dell'ufficio da cui è stata spedita la raccomandata con avviso di ricevimento.

Condizioni per il mantenimento del diritto agli incentivi ai soggetti beneficiari.

Per le assunzioni a tempo indeterminato incentivate: in caso di risoluzione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo prima dello scadere dei 2 anni di durata minima, a seguito di:

- Licenziamento per giusta causa
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- Dimissioni volontarie (non per giusta causa)

il soggetto beneficiario mantiene il diritto all'incentivo nelle seguenti misure determinate sulla durata effettiva del rapporto di lavoro:

- fino a 12 mesi: nessun incentivo;
- da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: 50% dell'entità dell'incentivo definita nella Parte I;
- da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: 100% dell'entità dell'incentivo definita nella Parte I;

Se i suddetti rapporti di lavoro, invece, si risolvono prima dello scadere dei previsti 2 anni di durata minima a seguito di ipotesi di licenziamenti o dimissioni diverse dalle fattispecie più sopra indicate, il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo. Il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo nel caso in cui prima dello scadere dei previsti due anni il lavoratore oggetto dell'incentivo sia sospeso dal lavoro a seguito di crisi o riorganizzazione aziendale.

Per le assunzioni a tempo determinato incentivate: in caso di risoluzione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo prima della scadenza predeterminata nel contratto di assunzione, a seguito di:

- Licenziamento per giusta causa
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- Dimissioni volontarie (non per giusta causa)

il soggetto beneficiario mantiene il diritto all'entità dell'incentivo definita nella Parte I solo se la durata effettiva del rapporto di lavoro, comunque, è stata di almeno 12 mesi e un giorno.

Se i suddetti rapporti di lavoro, invece, si risolvono prima della scadenza del termine previsto nel suddetto contratto di assunzione a tempo determinato a seguito di ipotesi di licenziamenti o dimissioni diverse dalle fattispecie più sopra indicate, il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo.

Il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo nel caso in cui prima dello scadere del termine previsto nel suddetto contratto di assunzione il lavoratore oggetto dell'incentivo sia sospeso dal lavoro a seguito di crisi o riorganizzazione aziendale.

La revoca dell'incentivo, comunque, resta sempre prevista in presenza di dati e/o elementi contenuti nelle domande e nelle relative autodichiarazioni che risultino mendaci in sede dei controlli indicati nella successiva Parte V.

PARTE III

Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative.

Le domande di incentivo per le assunzioni effettuate devono essere inviate, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro a partire dal 30/11/2015 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 30/11/2016, compilate sull'apposita modulistica secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it
- a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) all'indirizzo:

Regione Emilia-Romagna -

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro -
Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

Si precisa che l'invio tramite PEC comporta che:

- le domande e gli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente. La firma digitale può essere apposta anche da un soggetto dotato di apposita delega, la quale deve essere allegata alla domanda;

- nell'oggetto deve essere riportata la dicitura: "Domanda di incentivo per assunzione lavoratori ultracinquantenni del sistema edilizia e costruzioni";
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del bollo, la domanda deve riportare la dicitura "Bollo assolto virtualmente ai sensi del DM 23/01/2004 e Circolare 36/E del 6/12/2006 Agenzia Entrate".

Le domande devono essere corredate da copia leggibile di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante o del delegato alla firma.

La modulistica da utilizzare da parte dei datori di lavoro per la presentazione delle domande di incentivo, sarà approvata, entro il 25/11/2015, con successivo atto del Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro. Essa sarà scaricabile dal sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Le domande dovranno contenere:

- dati relativi al datore di lavoro richiedente, compresa la sede di lavoro, con allegata autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda;
- dati relativi al lavoratore assunto;
- dati relativi al rapporto di lavoro, compreso l'entità del salario lordo annuale e la data di assunzione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la scelta del regime di aiuti e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;

I termini di presentazione delle suddette domande potranno essere chiusi anticipatamente, rispetto al suddetto termine del 30/11/2016, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.

L'istruttoria delle domande ai fini dell'ammissibilità all'incentivo sarà svolta dal Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna.

La suddetta istruttoria si concluderà con un giudizio di ammissibilità all'incentivo se:

- presentate con le modalità ed entro i termini sopra stabiliti;
- in possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalle presenti disposizioni;
- sono rispettate le condizioni definite dalla disciplina degli Aiuti prescelta.

Le domande di incentivo verificate ammissibili a seguito della suddetta attività istruttoria saranno approvate con atti del

Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse domande. Con gli stessi atti, si procederà a determinare anche le eventuali domande ritenute non ammissibili a seguito dell'attività istruttoria con le relative motivazioni.

Ai fini dell'effettuazione dell'istruttoria il suddetto Servizio potrà richiedere ulteriori elementi e specificazioni. L'eventuale richiesta di ulteriori elementi sospende fino al loro ricevimento il suddetto termine per la conclusione della procedura di ammissibilità.

Gli atti di approvazione delle domande ammissibili e di determinazione di quelle eventualmente non ammissibili saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Il Responsabile del Servizio "Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro" della Regione Emilia-Romagna con propri provvedimenti provvederà all'assunzione dell'obbligazione contabile e alla liquidazione degli incentivi, secondo le modalità indicate nella successiva Parte IV.

PARTE IV

Modalità di liquidazione immediata degli incentivi. Revoche, rideterminazioni dell'entità degli incentivi.

La liquidazione immediata degli incentivi in unica soluzione ai datori di lavoro se ammessi a finanziamento avviene dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria - redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 - di importo pari all'entità dell'incentivo ammesso per la durata minima indicata nella Parte II. Al termine della prevista durata minima, il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna verifica il rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo, secondo le modalità indicate nella successiva Parte V, dandone comunicazione al Servizio "Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro" della Regione Emilia-Romagna, ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria in caso di esito positivo della verifica. Il caso di revoca degli incentivi o di rideterminazione dell'entità degli stessi incentivi a seguito delle suddette verifiche, invece, comporterà il conseguente obbligo di restituzione da parte dei beneficiari degli importi incassati. Pertanto, le somme non dovute già incassate come incentivo oggetto dei suddetti atti di revoca o di rideterminazione dell'entità dell'incentivo, dovranno essere

restituite alla Regione Emilia-Romagna. Le revoche degli incentivi o la rideterminazioni dell'entità degli stessi incentivi saranno adottati con appositi atti del Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna.

Modalità di liquidazione al termine del periodo

L'obbligo di presentare la garanzia fideiussoria di cui al precedente capoverso da parte dei datori di lavoro ammessi a finanziamento non opera se lo stesso datore dichiara in sede di presentazione della domanda di accettare di ricevere l'incentivo al termine della prevista durata minima indicata nella Parte II.

La liquidazione dell'incentivo è subordinata all'esito positivo della verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del diritto all'incentivo che il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro effettuerà al termine del previsto periodo minimo indicato nella Parte II.

In caso di operazioni societarie/cessioni di contratto che comportino il passaggio diretto del destinatario dal datore di lavoro ammesso ad incentivo ad un nuovo datore di lavoro nell'arco del periodo di durata minima indicata nella Parte II, l'incentivo può essere trasferito a quest'ultima, che ne deve fare richiesta. La mancata presentazione della richiesta di trasferimento dell'incentivo ne comporterà la revoca al datore di lavoro a cui era stato concesso.

PARTE V

Controlli e monitoraggio.

Il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'approvazione delle domande ammissibili e dell'eventuale determinazione di quelle non ammissibili di cui alla precedente Parte III, nonché ai fini della liquidazione degli incentivi di cui alla precedente Parte IV, effettuerà i seguenti controlli:

1. verifiche formali amministrative sul 100% delle domande di incentivo ricevute, ai fini dell'approvazione delle domande ammissibili e di quelle eventualmente non ammissibili;
2. verifiche sostanziali a campione di almeno un 20% delle domande di incentivo ammesse a finanziamento relativamente al possesso dei requisiti di ammissibilità e all'intensità dell'aiuto e del cumulo;
3. verifiche semestrali sulla stabilità del contratto di lavoro oggetto di incentivo;
4. verifiche sul rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria

o della liquidazione dell'incentivo da effettuarsi al termine del previsto periodo.

Il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro elaborerà periodicamente i dati relativi all'andamento delle assunzioni e al mantenimento in organico dei destinatari assunti/e, nonché alle eventuali revoche e rideterminazioni dell'entità degli incentivi.

PARTE VI AIUTI di STATO

Gli incentivi concessi sulla base delle presenti disposizioni, si configurano come Aiuti di stato e quindi devono rispettare le normative comunitarie in materia. Il datore di lavoro che richiede i suddetti incentivi, pertanto, all'atto della presentazione della relativa domanda, così come definito nella Parte III delle presenti disposizioni, dovrà dichiarare, pena l'inammissibilità, la scelta fra i due seguenti regimi:

- "Aiuti De Minimis" così come disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 958 del 30/06/2014 "Modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";
- "Aiuti all'Occupazione" così come disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 23/4/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014".

La scelta fra uno dei due sopra richiamati regimi di Aiuto comporta la verifica da parte dei richiedenti degli incentivi del rispetto di tutte le condizioni definite nella disciplina di Aiuto prescelta. Nel caso di verifica in sede di istruttoria del mancato rispetto alle suddette condizioni contenute nella disciplina prescelta, pertanto, comporterà l'inammissibilità all'accesso agli incentivi ed eventualmente se già concessi la loro revoca.

Parte VII

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito

delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati dei soggetti che presentato domanda di incentivo, nonché i dati relativi ai lavoratori coinvolti, all'Amministrazione Regionale
- b. realizzare attività di istruttoria sulle domande di incentivo pervenute
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;

- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E INTERVENTI REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO 25 NOVEMBRE 2015, N. 16697

Approvazione modulistica per richiesta incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni" in attuazione dell'allegato 1 DGR 1823/2015

LA RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1072 del 28/07/2015 e nello specifico l'Allegato 1) "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro", parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

n. 1711 del 12/11/2015 "Approvazione delle disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" D.G.R. 1072/2015. Procedura presentazione Just in Time";

n. 1823 del 24/11/2015 "Integrazione "Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - fondo per le politiche attive del lavoro" D.G.R. 1072/2015. Procedura presentazione Just in Time" di cui All'allegato 1 D.G.R. 1711/2015";

Visto, in particolare, l'Allegato 1, parte integrante della suddetta deliberazione n.1823/2015 "Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni - Fondo per le politiche attive del lavoro" D.G.R. 1072/2015. Procedura presentazione Just in Time" di seguito per brevità solo "Disposizioni";

Dato atto che nella Parte III delle suddette Disposizioni di cui al sopra citato Allegato 1 della D.G.R. n. 1823/2015 nel punto relativo alle "Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative" è previsto che la modulistica da utilizzare da parte dei datori di lavoro per la presentazione delle domande di incentivo, sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Tenuto conto che sulla base di quanto definito dal suddetto punto delle Disposizioni, le domande di incentivo dovranno contenere:

- dati relativi al datore di lavoro richiedente, compresa la sede di lavoro, con allegata autodichiarazione sul possesso dei

requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda;

- dati relativi al lavoratore assunto;
- dati relativi al rapporto di lavoro, compreso l'entità del salario lordo annuale e la data di assunzione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la scelta del regime di aiuti e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso e nell'ambito delle competenze attribuite allo scrivente Servizio dalla parte III delle sopra citate Disposizioni di cui l'Allegato 1 della sopra richiamata D.G.R. n. 1823/2015, di procedere ad approvare la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande di incentivo di cui alle stesse Disposizioni contenute nel seguente ordine nell'Allegato 1), parte integrante della presente determinazione:

- Allegato 1 A) Modulo di domanda di incentivo;
- Allegato 1 B) contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ammissibilità;
- Allegato 1 C) contenente modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al prescelto regime di aiuti "de minimis" e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;
- Allegato 1 D) contenente modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al prescelto regime di aiuti all'occupazione e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;
- Allegato 1 E) Informativa per il trattamento dei dati personali;

Viste le seguenti Deliberazioni di Giunta regionale:

- n.1057/2006 recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";

- n.1663/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n.2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;

- n.1377/2010 recante "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", così come rettificato con deliberazione n. 1950/2010;

- n.2060/2010 recante "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

- n.1642/2011 recante "Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale";

- n.221/2012 recante "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";

- n.335/2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

- n.905/2015 recante "Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 43/2001. Proroga dei termini di scadenza ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. n. 2/2015";

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 8973 del 17/07/2015 ad oggetto “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

determina:

1. per tutto quanto sopra espresso e nell’ambito delle competenze attribuite allo scrivente Servizio dalla parte III delle sopra citate “ Disposizioni per l’erogazione di incentivi all’assunzione in attuazione del “Piano di intervento per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema regionale dell’edilizia e delle costruzioni – Fondo per le politiche attive del lavoro” D.G.R. 1072/2015. Procedura presentazione Just in Time” di cui l’Allegato 1 della sopra richiamata D.G.R. n. 1823/2015, di procedere ad approvare la modulistica da utilizzare da parte dei datori di lavoro per la presentazione delle domande di incentivo di cui alle stesse Disposizioni contenute nel seguente ordine nell’Allegato 1), parte integrante della presente determinazione:

- Allegato 1 A) Modulo di domanda di incentivo;
- Allegato 1 B) contenente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ammissibilità;
- Allegato 1 C) contenente modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito al prescelto regime di aiuti “de minimis” e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;
- Allegato 1 D) contenente modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito al prescelto regime di aiuti all’occupazione e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;
- Allegato 1 E) Informativa per il trattamento dei dati personali;
- 2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico BURERT) e sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesca Bergamini

Allegato 1

Modulistica per la presentazione delle domande di incentivo per l'assunzione nel periodo dal 12/11/2015 al 12/11/2016 di lavoratori ultracinquantenni del sistema edilizia e costruzioni (Allegato 1 parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale n. 1823/2015)

I moduli messi a disposizione sono nell'ordine i seguenti:

- Allegato 1 A) Modulo di domanda di incentivo;
- Allegato 1 B) contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ammissibilità,;
- Allegato 1 C) contenente modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al prescelto regime di aiuti "de minimis" e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;
- Allegato 1 D) contenente modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al prescelto regime di aiuti all'occupazione e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento,;
- Allegato 1 E) Informativa per il trattamento dei dati personali.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Imposta
di bollo
vigente

ALLEGATO 1 A)

**Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Programmazione, Valutazione e
Interventi regionali nell'ambito delle politiche
della formazione e del lavoro
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna**

OGGETTO: Domanda di incentivo per assunzione nel periodo 12/11/2015- 12/11/2016 di lavoratori ultracinquantenni del sistema edilizia e costruzioni

(compilare una domanda per ogni assunzione effettuata)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

in data _____ in qualità di Legale rappresentante dell'impresa:

Ragione sociale _____
Sede legale in Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____
Telefono _____ e-mail _____ posta certificata _____
Codice fiscale: _____ Iscrizione CCIAA _____
Attività svolta _____
Codice Ateco 2007 _____
Matricola INPS _____ Sede di _____
N. iscrizione INAIL _____
N. iscrizione Cassa Edile _____ Tipologia Cassa Edile _____
N. dipendenti complessivi _____
Sede di assunzione del lavoratore per il quale si richiede l'incentivo (se diversa da quella legale):
Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Dichiara quanto segue:

(riportare le stesse informazioni contenute nella comunicazione obbligatoria di assunzione):

Dati del lavoratore	
Cognome e Nome: _____	Sesso: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Data di nascita: _____	Anni compiuti alla data dell'assunzione: _____
Codice Fiscale _____	
Comune (o Stato estero) di nascita: _____	
Cittadinanza: _____	
Comune di domicilio: _____	Prov.: _____
Indirizzo: Via/le/P.zza _____	n.: _____ Cap: _____
Titolo di studio: _____	
Titolo di soggiorno: (1) _____ n.: _____ scadenza: _____	
Motivo titolo di soggiorno: _____ Questura di rilascio: _____	
Lavoratore proveniente da imprese del sistema edilizia e costruzioni appartenente alla seguente tipologia di destinatario (2):	
<input type="checkbox"/> CIGS <input type="checkbox"/> Iscritto a liste di mobilità <input type="checkbox"/> Disoccupato	
Dati del rapporto di lavoro	
Data di assunzione: _____	
Assunzione con rapporto di lavoro con contratto:	
<input type="checkbox"/> subordinato <input type="checkbox"/> a tempo indeterminato <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> a tempo determinato(3) <i>oppure in alternativa</i>	
<input type="checkbox"/> somministrato <input type="checkbox"/> a tempo determinato(3)	
In caso di assunzione a tempo determinato indicare:	
- la sua durata in mesi: _____ con scadenza prevista in data _____	
- data di raggiungimento dei requisiti pensionistici _____(4).	
N. matricola INPS : _____ Pat INAIL: _____	
Orario di lavoro: <input type="checkbox"/> A tempo pieno; <input type="checkbox"/> A tempo parziale di n. ore ____ settimanali medie	
Qualifica professionale (ISTAT): _____	
CCNL applicato: _____ livello inquadramento: _____	
Retribuzione lorda annuale _____ euro (5).	

(1) Da compilare nel caso si tratti di lavoratore di cittadinanza extracomunitaria o comunitaria in regime transitorio

(2) I requisiti delle diverse tipologie di destinatari sono definiti nella Parte I dell'Allegato 1 della DGR 1823/2015

(3) Il contratto a tempo determinato deve essere superiore ai 12 mesi

(4) La durata contributiva del contratto a tempo determinato deve consentire al lavoratore il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

(5) La retribuzione lorda è intesa prima delle imposte ed i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali e deve essere di almeno 15.000,00 Euro l'anno

ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato 1 della sopra citata DGR n. 1823/2015

CHIEDE

Di essere ammesso a beneficiare dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore di cui sopra:

AI FINI DELLA DOMANDA DI INCENTIVO DICHIARA INOLTRE:

1. Forma giuridica dell'impresa (*barrare la casella che interessa*):

- Impresa
- Consorzio di imprese
- Associazione
- Fondazione
- Consorzio di Fondazioni
- Cooperativa
- Consorzio di cooperative
- Esercente la libera professione in forma individuale, associata o societaria

2. Si impegna a mantenere il contratto di lavoro oggetto della presente richiesta di incentivo fino al termine del previsto periodo minimo definito dalla Parte II dell'Allegato 1 della DGR n. 1823/2015 "Condizioni per il mantenimento degli incentivi ai soggetti beneficiari";

3. In caso di ammissione agli incentivi:

- Si impegna a fornire alla Regione Emilia-Romagna apposita garanzia fideiussoria redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 e a restituire alla stessa, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni per il mantenimento dell'incentivo, le somme incassate a tale titolo;

oppure in alternativa

- Dichiaro che accetto di ricevere l'incentivo al termine del previsto periodo minimo definito dalla Parte II dell'Allegato 1 della DGR n. 1823/2015 "Condizioni per il mantenimento degli incentivi ai soggetti beneficiari", previo esito positivo de controllo di conformità effettuato dalla Regione Emilia-Romagna, e quindi di essere esentato dal presentare la garanzia fideiussoria di cui sopra;

a comunicare tempestivamente al Servizio della Regione Emilia-Romagna in indirizzo le eventuali variazioni nei dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati, compresa l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro incentivato e il motivo dell'interruzione o anche la temporanea sospensione del rapporto di lavoro a causa di accesso a trattamenti di CIGS.

Dichiara infine:

Che il/la referente da contattare per eventuali chiarimenti è: _____
n. telefono _____ indirizzo e-mail _____

Di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.lgs. n. 196/2003.

Luogo e data

Firma Legale rappresentante o suo
delegato*

Allega la seguente documentazione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di incentivo:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ammissibilità e del regime di aiuti prescelto sottoscritta del Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda di incentivo o suo delegato;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il regime degli aiuti prescelto sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda o suo delegato;
3. Copia leggibile di valido documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda di incentivo o del suo delegato;
4. Delega alla sottoscrizione della domanda di incentivo (nel caso la domanda non sia sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda).

* In caso di presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la firma deve essere digitale. In caso di presentazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la firma deve essere apposta per esteso e leggibile.

ALLEGATO 1 B)**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

in qualità di Legale rappresentate dell'impresa _____

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n.445/2000

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 12 novembre così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1823/2015 del 24 novembre 2015

DICHIARA

1. Di essere a conoscenza dei contenuti delle *“Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del “PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI – FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time”* di cui all'Allegato 1 della sopra citata deliberazione della Giunta regionale n.1823/2015 e in particolare delle *“Condizioni per il mantenimento degli incentivi ai soggetti beneficiari”* contenute nella Parte II delle stesse Disposizioni;
2. Di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, con i versamenti contributivi; con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili e con quanto previsto dalla normativa per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
3. Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi accordi integrativi territoriali e aziendali in vigore;
4. Che per la/e assunzione/i di cui alla presente domanda ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 12 e seguenti della Legge 92/2012;

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte degli organi competenti sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, e si impegna quindi a rendere disponibili i documenti a tal fine necessari.

Luogo e data

Firma Legale rappresentante o suo
delegato*

*In caso di presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la firma deve essere digitale. In caso di presentazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la firma deve essere apposta per esteso e leggibile.

ALLEGATO 1 C)

DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS"
(Sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Da compilare da parte dell'impresa che presenta la domanda di incentivo per l'assunzione di lavoratori ai sensi della DGR n. 1711/2015 così come integrata dalla DGR n. 1823/2015, in caso di scelta di regime di aiuti "de minimis" di cui alla DGR n.958/2014;

Il sottoscritto _____, nato a _____
 il _____, residente in _____, in qualità di Legale
 rappresentante dell'impresa _____ con sede legale in
 _____, (CF/PIVA _____) in relazione alle
 "Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI – FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time" di cui all'Allegato 1 della sopra citata DGR n. 1823/2015 che concede aiuti soggetti alla regola del "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24/12/2013

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

Dichiara

Sezione A "attività non escluse"

- 1.a - Che l'impresa opera solo in settori commerciali ammissibili al finanziamento.
 OPPURE
- 1.b - Che l'impresa opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di "de minimis" non finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione.

(barrare solo se pertinente)

2. - Che l'impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di "de minimis" non finanzieranno le diverse attività oltre i massimali pertinenti.

Sezione B "rispetto del massimale"

[Se l'impresa non ha ricevuto nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti "de minimis" compilare il paragrafo a);

se l'impresa ha ricevuto nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti "de minimis" compilare il paragrafo b);

se l'impresa è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione e ha ricevuto nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti "de minimis", compilare lettera c);

se l'impresa, coinvolta in processi di scissione, ha ricevuto nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti "de minimis", compilare lettera d);

se l'impresa è un fornitore di un SIEG – Servizio d'interesse economico generale – compilare anche la

lettera e).

Se l'impresa beneficiaria fa parte di "un'impresa unica"- entità costituita da più imprese, legate tra di loro da uno dei vincoli descritti all'articolo 2359 oppure all'articolo 2341 bis, lettera a) del Codice Civile o nell'articolo 122 del Decreto Legislativo n.58 del 1998, questa parte della dichiarazione **deve riferirsi a tutti gli aiuti de minimis ricevuti da tutte le imprese costituenti l' "impresa unica"**).

Che l'esercizio sociale dell'impresa rappresentata (ai sensi del codice civile) inizia il _____ e termina il _____;

- a) Che l'impresa rappresentata non ha ricevuto, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, aiuti "de minimis", anche in considerazione delle disposizioni specifiche relative a fusioni/acquisizioni o scissioni.
- b) Che l'impresa rappresentata ha ricevuto, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti aiuti "de minimis":

Esercizio sociale	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. ...)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale			

- c) In caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all'acquisizione sono stati concessi, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis":

Esercizio sociale	Impresa beneficiaria	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. ...)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale				

- d) In caso di scissioni, che all'impresa unica rappresentata sono stati concessi, prima della scissione e comunque nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis":

Esercizio sociale	Impresa beneficiaria	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. ...)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale				

- e) In caso in cui il beneficiario sia un fornitore di un servizio d'interesse economico generale, che all'impresa unica rappresentata sono stati concessi, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis" sia in base al Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») che in base al Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Esercizio sociale	Impresa beneficiaria	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. ...)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale				

Sezione C “Cumulo”

- Che non ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto “de minimis” in oggetto;

OPPURE

- Che ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto “de minimis” in oggetto entro la soglia massima d'intensità consentita dal regime o dalla decisione di aiuto pertinente, oppure entro il 100% dei costi ammissibili nel caso di cumulo di soli aiuti “de minimis”.

(Data)

Firma Legale rappresentante o suo delegato*

* In caso di presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la firma deve essere digitale. In caso di presentazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la firma deve essere apposta per esteso e leggibile.

Modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro

Articolo 1 - Potenziali beneficiari e attività escluse dal beneficio

Possono beneficiare degli aiuti c.d. de minimis, disciplinati dal Regolamento n. 1407/2013 (GU UE L 352/2013), imprese grandi, medie e piccole.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti de minimis per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:¹

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:²

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

Articolo 2 – Ammontare di aiuto erogabile

L'ammontare di aiuto erogabile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

- nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- nel Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Entrambi i Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettate.

Le soglie di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2014 sono due, alternative tra di loro.

La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000 Euro di aiuti “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.³

La soglia di cui al Regolamento n. 360/2012 è quella in base alla quale il **beneficiario** di aiuti “de minimis”, **che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale**, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 500.000 Euro di aiuti “de minimis” concessi sia sulla base del Regolamento 1407/2014 che del Regolamento 360/2012, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto avvenga nell'anno sociale successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio sociale e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Il contributo percentuale massimo da riconoscere nel caso di applicazione del regime de minimis ai percorsi formativi è di norma pari all'80% del costo totale del singolo progetto. Per altre specifiche tipologie di intervento finanziabili le modalità di applicazione del regime de minimis saranno definite all'interno di ciascun avviso pubblico.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione o (i) di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile, o (ii) parasociale del tipo c.d. dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall'articolo 2341

³ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del de minimis per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti de minimis a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro.

bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatrici nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio sociale in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

I contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi sociali di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Articolo 3 - Cumulo

Il beneficiario, oltre all'ammontare massimo di aiuti de minimis concedibili, può ricevere, per quei determinati costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto de minimis concesso, anche altre tipologie di aiuto, **a meno che il bando specifico non lo proibisca espressamente**, ovvero:

- aiuti approvati sulla base di Regolamenti di esenzione, purchè, siano rispettate le intensità di aiuto stabilite nei Regolamenti di esenzione specifici (ovvero non "de minimis");
- aiuti approvati sulla base di una decisione della Commissione Europea, purchè la somma dell'aiuto de minimis e quello specifico erogato sulla base della decisione non superi l'intensità o l'ammontare di aiuto massimo autorizzato in detta decisione.

Articolo 4 - Procedure

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione (si veda allegato) attestante il rispetto del vincolo, rispettivamente, dei 200.000 Euro (o 100.000), e 500.000 Euro, nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali di cui sopra (comprensivi, in ambedue i casi, della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato). Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dalle imprese aggiudicatrici nel caso in cui l'anno della

concessione non coincida con quello della richiesta di contributo dal punto di vista dell'esercizio sociale.

Nel momento in cui comunica il diritto all'aiuto de minimis, l'amministrazione concedente informa per iscritto il beneficiario circa l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regime de minimis, il quale contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni previste dal regolamento summenzionato siano soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci esercizi fiscali a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime.

Articolo 5 – Durata

Sulla base del presente regime potranno essere concessi aiuti individuali dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2021.

ALLEGATO 1 D)

DICHIARAZIONE “AIUTI all’OCCUPAZIONE”
(Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Da compilare da parte dell’impresa che presenta la domanda di incentivo per l’assunzione di lavoratori ai sensi della DGR n. 1711/2015, così come integrata dalla DGR n. 1823/2015 in caso di scelta di regime di “aiuti all’occupazione” di cui alla DGR n.412/2015.

Il sottoscritto _____, nato a _____
 il _____, residente in _____, in qualità di Legale
 rappresentante dell’impresa _____
 con sede legale in _____, (CF/PIVA _____)

in relazione alle “Disposizioni per l’erogazione di incentivi all’assunzione in attuazione del “PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE DELL’EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI – FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time” di cui all’Allegato 1 della sopra citata DGR n. 1823/2015, per la concessione di aiuti all’assunzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014)

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di *documentazione amministrativa*),

DICHIARA**Sezione A – Natura dell’impresa**

Che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento 651/2014

L’impresa non è in difficoltà

E SI IMPEGNA

A ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

DICHIARA**Sezione B – Clausola “Deggendorf”**

- Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta non è destinataria di un ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno,

oppure

- Che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero
 - Ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero

oppure

- Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato

E SI IMPEGNA

A ripresentare al momento della concessione e dei pagamenti dell'aiuto la dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

DICHIARA

Sezione C – Condizioni di cumulo

4. Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**», l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato

oppure

- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**», l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE o regolamento de minimis o fondi UE a gestione diretta ¹⁾	Voce di costo (ove individuabile)	Intensità di aiuto		Nel caso di DM/ fondi UE a gestione diretta, importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
						Ammissibile	Applicata	
1								
2								
TOTALE								

DICHIARA

Sezione D – Importo massimo di aiuto

Che nell'anno solare della data della richiesta di aiuto a cui fa riferimento la presente dichiarazione, non ha cumulato più di:

- 5 milioni di euro di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati;

¹⁾Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

- 10 milioni di euro di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;
- 10 milioni di euro di aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità,

concessi (anche se non ancora erogati) in base al Regolamento generale di esenzione n. 651/2014.

E SI IMPEGNA

A ripresentare al momento della concessione e del pagamento dell'aiuto la dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

E ALLEGA

1) fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____;

2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca relativi all'aiuto dichiarato illegittimo dalla Commissione Europea (*se applicabile*).

Firma Legale rappresentante o suo delegato*

*In caso di presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la firma deve essere digitale. In caso di presentazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la firma deve essere apposta per esteso e leggibile.

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna rivolti a favorire l'occupazione

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna disciplina l'erogazione degli aiuti di Stato all'assunzione di persone svantaggiate e con disabilità, in conformità agli articoli da 32 a 35 del Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 187 del 26.06.2014 (di seguito il 'Regolamento generale di esenzione').

Il presente atto disciplina separatamente le seguenti tipologie di aiuto:

- aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
- aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili.

Articolo 2 – Durata

Il presente atto disciplinerà gli aiuti concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021. Il momento della concessione dell'aiuto coincide con il momento in cui in capo al beneficiario sorge il diritto a ricevere l'aiuto.

Articolo 3 - Campo di applicazione

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici, inclusi l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura.

Pena la revoca del contributo, l'unità produttiva destinataria degli incentivi all'assunzione deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della domanda di aiuto.

Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'aiuto.

Sono escluse le imprese:

- a) in difficoltà, secondo la definizione contenuta all'articolo 2, numero 18 del Regolamento generale di esenzione⁴. Il requisito di non essere un'impresa in difficoltà sarà verificato ai fini sia dell'ammissibilità che della concessione dell'aiuto.
- b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La non sussistenza di questa causa di esclusione sarà verificata sia ai fini dell'ammissibilità, che della concessione e dei pagamenti dell'aiuto.

Articolo 4 – Tipo di assunzione ammessa a contributo

La disciplina di cui al presente atto si applica ai regimi di aiuti di Stato che hanno come finalità **l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale.**

Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni

⁴ Articolo 2, numero 18:

- a) *«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:*
- b) *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
- c) *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
- d) *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- e) *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
- f) *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
 - 1) *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*
 - 2) *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.»*

conseguenti alla trasformazione dei contratti⁵² nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero.

Le trasformazioni escluse dal presente regime comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Articolo 5 – Definizione di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili

Il presente regime di aiuti si rivolge alle assunzioni di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili, definiti come segue:

1. È lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni nel momento in cui l'impresa/datore di lavoro presenta la domanda di aiuto:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nello specifico a1) chi negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, e a2) chi negli ultimi sei mesi ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno (per "formazione a tempo pieno" s'intende il percorso normale d'istruzione curriculare, compreso quello universitario) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) le donne occupate in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media di tutti i settori economici italiani, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat. Per il 2014 questi settori sono (rif. ATECO 2007): agricoltura, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione dei rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, servizi generali della pubblica amministrazione, informazione e comunicazione, organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
- g) appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

È "**lavoratore molto svantaggiato**" il lavoratore che si trova da almeno 24 mesi nella situazione descritta al punto a) o il lavoratore che, appartenendo ad una delle categorie descritte sopra ai punti da b) a g) si trova da almeno 12 mesi nella situazione descritta al punto a).

2. E' lavoratore disabile colui che è riconosciuto come persona con disabilità o handicap da una commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale.

⁵ Non è una trasformazione di contratto ma una vera e propria assunzione quella effettuata dall'utilizzatore nei confronti del prestatore di lavoro al termine del contratto di somministrazione o quella effettuata nei confronti del soggetto con cui intercorreva precedentemente un contratto a progetto o accessorio.

Articolo 6 – Condizioni per la concessione di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili

La domanda di aiuto a fronte dell'assunzione di un lavoratore svantaggiato o disabile può essere presentata prima o dopo l'assunzione dello stesso, a seconda di quanto si specificherà nell'avviso di riferimento.

L'assunzione di un lavoratore svantaggiato o di un lavoratore disabile non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

Pena la revoca, il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la continuità dell'impiego per un periodo non inferiore a 12 mesi (o 24 mesi nel caso di soggetto molto svantaggiato), fatto salvo il licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie. In queste due ultime eventualità, il datore di lavoro non perde diritto al contributo, ma il suo ammontare è adeguato al diminuito costo salariale del lavoratore considerato.

Articolo 7 – Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati

Gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sono:

- a) l'aiuto concesso a valere sul costo salariale del lavoratore;
- b) l'aiuto concesso per compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, con la finalità di sostenerne l'autonomia e l'adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.

L'aiuto per l'assunzione di lavoratori svantaggiati (**sub a**) corrisponde al massimo al 50% del costo salariale lordo del lavoratore per i primi 12 mesi, o per i primi 24 mesi, qualora si tratti di soggetto molto svantaggiato. Il salario lordo comprende la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

Gli avvisi di riferimento esplicheranno la modalità di pagamento di detto contributo in modo da garantire che questa condizione sia rispettata.

Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (**sub b**) sono concessi a fronte delle seguenti spese:

- a) costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato, o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
- b) costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

L'intensità di aiuto non supera il 50% delle spese ammissibili.

Articolo 8 - Aiuti all'assunzione di lavoratori disabili

L'aiuto per l'assunzione di lavoratori disabili corrisponde al massimo al 75% del costo salariale lordo⁶ degli anni di occupazione sovvenzionati. Tale periodo viene indicato negli avvisi emessi per il finanziamento delle assunzioni oppure, nel caso del Fondo Nazionale Disabili, in successivi atti attuativi regionali.

I contributi di cui all'articolo 13 della Legge 68/99 (fiscalizzazione degli oneri sociali) devono, se riconosciuti all'impresa beneficiaria, cumularsi con quelli erogati in base al presente articolo nel rispetto dell'intensità massima indicata del 75% del costo salariale lordo degli anni di occupazione sovvenzionati.

Articolo 9 - Aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili

L'impresa che assume "lavoratori disabili" può beneficiare anche di aiuti erogati a fronte dei costi aggiuntivi che essa deve sostenere per:

- il tempo di lavoro che altro personale dell'impresa dedica esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione di detto personale di assistenza;
- l'acquisto di attrezzature o di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità. Gli acquisti sono ammessi per importi fino a € 516,46, mentre per importi superiori sono ammissibili le rate di ammortamento per la durata dell'operazione finanziata;
- il trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
- il salario del lavoratore con disabilità per le ore da lui impiegate per la riabilitazione.

L'aiuto riferito ai costi di cui sopra, incluso l'aiuto eventualmente ricevuto a titolo dell'articolo 14 della Legge 68/99 (trasformazione del posto di lavoro), può coprire la totalità di detti costi aggiuntivi e riguardare tutte le spese attinenti alle voci sopra citate, sostenute per l'inserimento lavorativo del disabile o eventuale successivo adeguamento, durante tutto il periodo in cui il lavoratore disabile rimane occupato presso il beneficiario, tenendo conto di quanto detto al punto 1 sulle spese ammissibili, e della normativa nazionale in materia di ammortamento.

Articolo 10 – Cumulo

L'impresa beneficiaria può ricevere, oltre agli aiuti disciplinati dal presente regime, altri aiuti di stato riferiti a costi ammissibili diversi, sempre che questa possibilità non sia vietata dalla decisione della Commissione Europea che autorizza gli aiuti diversi da quelli disciplinati dal presente regime.

L'impresa beneficiaria può ricevere, per la stessa assunzione e per le stesse spese ammissibili, agevolazioni concesse con risorse pubbliche che non siano, però, classificabili come misure di aiuti di Stato.

L'impresa beneficiaria non può, invece, ricevere altri aiuti di Stato (notificati ed autorizzati, oppure esentati anche in virtù del Regolamento "de minimis") che si riferiscano alle stesse spese ammissibili per cui ricevano aiuti all'assunzione, e alle spese ad essa correlate relative a soggetti

⁶ Il salario lordo comprende la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

svantaggiati o disabili, ove tale cumulo porti al superamento delle intensità di aiuto specificate negli articoli 7, 8 e 9.

In deroga a quanto sopra precisato, l'impresa beneficiaria può cumulare, relativamente agli stessi costi ammissibili, gli aiuti a favore di lavoratori disabili, di cui agli articoli 8 e 9 del presente atto, con altri aiuti esentati esclusivamente in virtù del Regolamento generale di esenzione n. 651/2014, purché tale cumulo non comporti una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi ammissibili a contributo.

L'origine delle risorse della misura di aiuto è indifferente ai fini del cumulo. Per questo motivo devono essere cumulate non solo misure di aiuto di Stato finanziate con risorse totalmente nazionali, regionali o provinciali, ma anche quelle alle quali contribuiscono i fondi strutturali europei. Tuttavia, nel caso in cui il cumulo riguardi finanziamenti gestiti esclusivamente da organismi dell'Unione Europea, totalmente estranei al controllo dello Stato Membro, si applica il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione, se pur estranea alla disciplina degli aiuti di Stato.

Articolo 11 - Assunzioni a tempo parziale

Nel caso di assunzioni a tempo parziale si applicano tutte le norme previste dai precedenti articoli, ivi incluse le intensità di aiuto che si applicheranno al diminuito costo salariale.

Nel caso in cui (articolo 46 del Decreto Legislativo 276/2003 e ss.mm.) il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per mutare il monte ore dedotto nel contratto dopo l'ammissione a contributo, l'adeguamento dell'ammontare di aiuto sarà automatico solo nel caso in cui il monte ore è inferiore e quindi l'importo di aiuto minore a quello comunicato alle autorità concedenti. Tuttavia, se il monte ore aumenta, l'importo dell'aiuto può essere adeguato in incremento solo se previsto dall'amministrazione concedente.

Articolo 12 – Importi massimi di aiuto

L'importo massimo di aiuto che può essere concesso a una impresa per progetto finanziato è di 500.000 EURO.

Inoltre, lo specifico aiuto richiesto non deve portare a superare i seguenti importi, riferiti agli aiuti che una impresa può ricevere in un anno solare come aiuti esentati ai sensi del Regolamento n. 651/2014:

1. aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro;
2. aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro;
3. aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di euro.

La Regione, nel momento della richiesta dell'aiuto, della sua concessione e del suo pagamento, chiederà ai beneficiari di comunicare all'amministrazione gli altri aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e con disabilità che, a valere sul Regolamento 651/2014, gli sono stati concessi durante quell'anno solare, anche se non ancora pagati.

Nel caso in cui vengano superate le soglie sopra indicate, si procederà a rendere non ammissibile la domanda, oppure a revocare il contributo concesso, oppure a rideterminare l'ammontare del contributo, senza revocare quanto eventualmente già erogato.

Articolo 13 - Stanziamento finanziario

Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del presente regime di aiuti è pari a 15 milioni di euro fino al 30.06.2021.

Articolo 14 - Obblighi procedurali

La Regione assicura il rispetto delle formalità amministrative relative alla trasparenza e dettate dagli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e nello specifico:

- trasmettere con notifica elettronica alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regime, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento generale di esenzione oltre che un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche;
- pubblicare sul sito web regionale relativo agli aiuti (a) dette informazioni sintetiche o un link che dia accesso a tali informazioni; (b) il testo integrale del presente atto o un link che dia accesso a tale testo; (c) le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento generale di esenzione su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR;
- notificare in formato elettronico sul sistema SARI la "relazione annuale", di cui all'articolo 11 del Regolamento generale di esenzione relativa al presente regime d'aiuto;
- conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari a verificare il rispetto di tutte le condizioni indicate nel presente atto. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime.

ALLEGATO 1 E)**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali relativi alle domande di incentivo di cui alla DGR 1711/2015 così come integrata dalla DGR n. 1823/2015**

(La presente informativa è rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori assunti di cui la Regione Emilia-Romagna acquisisce i dati contenuti nelle domande di incentivo. Sarà cura dei datori di lavoro consegnare copia dell'informativa ai lavoratori assunti).

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali e del lavoratore assunto viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, ovvero comunicati, ai sensi della normativa vigente, da parte dell'azienda, associazioni di categoria o da consulenti del lavoro, in occasione della domanda di incentivo.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati degli interessati (impresa e lavoratore) presenti nella domanda di incentivo al fine di effettuare l'istruttoria di ammissibilità e/o di liquidazione dell'incentivo all'assunzione;
- b) svolgere e promuovere analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in raccordo con altri soggetti pubblici competenti per materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati;
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

I. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

II. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- Dell'origine dei dati personali;
- Delle finalità e modalità del trattamento;
- Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

III. L'interessato ha diritto di ottenere:

- L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

IV. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.